Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 13 agosto 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 agosto 1984, n. **449**.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Art. 2.

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

Art. 3.

La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

Art. 4.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

Art. 5.

I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art. 6.

L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art. 7.

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

Art. 8.

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art. 9.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

Art. 10.

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art. 11.

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 12.

Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola

valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente medesimo.

Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Art. 13.

Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

Art. 14.

E' garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15.

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Art. 16.

Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 17.

La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

Art. 18.

Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

Art. 19.

Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 20.

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 11 agosto 1984

PERTINI

CRAXI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

ALLEGATO

INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 1.

(Legislazione sui culti ammessi).

La Repubblica italiana, nel richiamarsi all'articolo 8 della Costituzione,

e la Tavola valdese, nel considerare la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale libertà riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose e pertanto non idonea a regolare i rapporti tra le chiese da essa rappresentate e lo Stato,

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, la suindicata legislazione.

Le parti pertanto concordano nel precisare che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge predetta, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

ARTICOLO 2.

(Libertà in tema di religione).

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

ARTICOLO 3.

(Oneri di culto).

La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dallo stato di previsione della spesa dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subìti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

ARTICOLO 4.

(Tutela penale).

La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione.

ARTICOLO 5.

(Assistenza spirituale ai militari in tempo di pace).

I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ARTICOLO 6.

(Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo).

L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ARTICOLO 7.

(Assistenza spirituale negli ospedali evangelici).

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

ARTICOLO 8.

(Assistenza spirituale negli istituti penitenziari).

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assitenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici.

ARTICOLO 9

(Istruzione religiosa nelle scuole).

La Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Tavola valdese prende atto tuttavia che la Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

La Tavola valdese prende altresì atto che, per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

ARTICOLO 10.

(Scuole).

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ARTICOLO 11.

(Matrimonio).

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a

condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

ARTICOLO 12.

(Enti ecclesiastici).

Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente.

Gli enti di cui al presente articolo sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Articolo 13.

(Enti particolari).

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, l'Istituto artigianelli valdesi con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, asssume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

ARTICOLO 14.

(Ospedali evangelici).

È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 15.

(Facoltà di teologia).

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle Università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

ARTICOLO 16.

(Affissioni, collette).

Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

ARTICOLO 17.

(Patrimonio culturale).

La Repubblica italiana e la Tavola valdese si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

ARTICOLO 18.

(Norme di applicazione).

Per la formulazione delle norme di applicazione della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

ARTICOLO 19.

(Disposizioni in contrasto con l'Intesa).

Ogni norma contrastante con la presente Intesa cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.

ARTICOLO 20.

(Modificazioni e future intese).

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ARTICOLO 21.

(Norma finale).

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, addì 21 febbraio 1984.

LEGGE 11 agosto 1984, n. 450.

Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle Esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema « Casa e ambiente - scienza e tecnologia al servizio dell'uomo » e di Vancouver (1986) sul tema « *I trasporti e le telecomunicazioni* ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni internazionali che si svolgeranno a Tsukuba (Giappone) nel 1985 e a Vancouver (Canada) nel 1986 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni, di cui 10.000 milioni per Tsukuba e 5.000 milioni per Vancouver da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:

a) lire 5.000 milioni per il 1984;

b) lire 5.000 milioni per il 1985;

c) lire 5.000 milioni per il 1986.

Art. 2.

Sono istituiti i Commissariati generali del Governo italiano per la partecipazione alle Esposizioni internazionali di Tsukuba (Giappone) del 1985 e di Vancouver (Canada) del 1986, ciascuno composto da un commissario generale e da un segretario generale, che esercita le funzioni di vice commissario e, in caso di assenza o di impedimento, sostituisce il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

I predetti commissariati cessano di essere operanti entro sei mesi dalla chiusura delle rispettive esposizioni.

Art. 3.

Il commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al commissariato.

Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonche le spese di rappresentanza.

Per l'esposizione internazionale di Tsukuba il commissario generale si avvale dell'apporto tecnico-scientifico e delle strutture operative dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano e della Fiera internazionale campionaria di Milano.

Art. 4.

Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari.

Essi hanno diritto ad un trattamento economico a carico del commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e dei doveri di rappresentanza e spetta dopo il conferimento dell'incarico a decorrere dalla data della effettiva assunzione delle funzioni. relativamente al periodo nel quale il commissario generale e il segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del commissariato.

Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commissurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Tokyo o a Ottawa.

Art. 5.

Il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le due unità, nonché ad assumere *in loco*, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici per un contingente che non superi complessivamente le 15 unità.

Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

Esso ha diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e spetta a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle funzioni presso il Commissariato, relativamente al periodo nel quale il personale è pienamente utilizzato per i fini del

Commissariato stesso. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano, rispettivamente, a Tokyo o a Ottawa.

Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma del presente articolo ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, commisurato a quello concesso al personale a contratto in servizio presso la locale ambasciata d'Italia con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

Art. 6.

Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il commissario generale è tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri il preventivo annuale delle spese da effettuare e rendere a detto Ministero il rendiconto trimestrale delle spese effettuate nonché, entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 7.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contigenti numerici previsti.

Art. 8.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri tre designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 5.000 milioni annui per il triennio 1984-86, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 11 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — GORIA — ROMITA — ALTISSIMO — SIGNORILE — CAPRIA — NICOLAZZI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 febbraio 1984.

Impegno della somma di L. 114.853.100 a favore della regione Molise ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica - residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 291, con il quale è stato impegnato, fra l'altro, l'importo di L. 6.044.900 a favore della regione Molise, quale anticipo del 5% per il 1982;

Vista la dichiarazione n. 10743 del 20 dicembre 1983 resa dall'assessore competente della regione Molise, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 3.192.496.758, relativamente al secondo programma di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto ha trovato copertura parziale ed ha esaurito i fondi 1980 e 1981 rimanendo insoddisfatto per L. 206.319.958;

Considerato altresì che il detto importo di lire 206.319.958 trova copertura parziale ed esaurisce i fondi ancora disponibili per il 1982 a favore della regione Molise, nel limite di L. 114.853.100;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Molise è impegnata la somma di L. 114.853.100, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 298

(4263)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 gennaio 1984, n. **451.**

Modificazione all'atto costitutivo ed approvazione del nuovo statuto dell'associazione « Istituto di psicosintesi », in Firenze.

N. 451. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvati la modificazione all'art. 5 dell'atto costitutivo ed il nuovo statuto dell'associazione « Istituto di psicosintesi », in Firenze, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1965, n. 1721.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1984
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 385

DECRETO 26 aprile 1984, n. **452.**

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato.

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, consistente in un serbatoio idrico e relativo terreno di insistenza, esteso mq 200,36, sito in Rocca di Papa (Roma), via Cavour, disposta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni con atto 20 maggio 1965, n. 37972 di repertorio, a rogito dott. Luigi Mauro, notaio in Roma, registrato a Roma in data 28 maggio 1965 al n. 5462.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1984
Registro n. 46 *Finanze, foglio n.* 391

DECRETO 17 maggio 1984, n. **453.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa del « Cuore Immacolato di Maria », in Terni.

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa del « Cuore Immacolato di Maria », in località Campomicciolo del comune di Terni.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 74

DECRETO 17 maggio 1984, n. **454.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale de « La Visitazione », in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale de « La Visitazione », in Torino. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un complesso immobiliare costituito dalla chiesa con cantinato, locali per il ministero pastorale e casa di abitazione per il clero, descritto nella perizia giurata 23 giugno-2 luglio 1982 del geom. Giovanni Arata e valutato in L. 260.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino, disposta dal « Monastero della Visitazione di Maria Vergine Santissima », in Moncalieri (Torino), con atto pubblico 12 ottobre 1981, n. 34817 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frendo Abex, con sede e stabilimento in Orzinuovi (Brescia), è prolungata all'11 aprile 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bomec, con sede in Torino e stabilimento in Collegno (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fusite italiana di Ravina di Trento (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982 al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernabé di Lamar di Gardolo (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 10 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bisetti Giulio in Pettenasco (Novara), e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicart, con sede e stabilimento in Mesola di Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1982 al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Armon di Porto Recanati (Macerata), è prolungata al 3 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nazareno Gabrielli Moda di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 9 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novex, con sede e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Dubbino, con sede e stabilimento in Flero (Brescia), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philco italiana, con sede e stabilimento in Brembate Sopra (Bergamo), é prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese, stabilimento di Taranto, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confsud di Montalto Uffugo (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 febbraio 1983 al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sala di Levico (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fa.L.Co. di Ciré Pergine (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Plocco O.S.I.M. S.n.c., con sede e stabilimento in Frosinone è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzanti Aldo, in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.A.R. dell'Ing. T. Briata di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1982 all'8 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Cartario S. Cesario, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Rondo, stabilimenti in Cilavegna (Pavia), Vercelli e Lesa (Novara), sede di Milano e uffici in Vigevano (Pavia), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.E. - Compagnia generale elettromeccanica, sede Milano, unità nazionali, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarig, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche di Sestola, in liquidazione, con sede in Modena e stabilimento in Sestola (Modena), è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.R. - Società azionaria industria radiatori, con sede e stabilimento in Borso del Grappa (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philco italiana, con sede e stabilimento in Brembate Sopra (Bergamo), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confsud di Montalto Uffugo (Cosenza), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sala di Levico (Trento), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos di Rovereto (Trento), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fa.L.Co. di Ciré di Pergine (Trento), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Plocco O.S.I.M. S.n.c., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzanti Aldo, con sede in Bologna, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.A.R. dell'Ing. Briata di Rovereto (Trento), è prolungata al 7 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Cartario San Cesario, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Rondo, stabilimenti di Cilavegna (Pavia), Vercelli e Lesa (Novara) e sede in Milano e uffici in Vigevano (Pavia), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novex, con sede e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.M., in Ruina di Ro Ferrarese (Ferrara), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarig, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.R. - Società azionaria industria radiatori, con sede e stabilimento in Borso del Grappa (Treviso), è prolungata al 1° ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hisco Glenlane, sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 19 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Armon di Porto Recanati (Macerata), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nazareno Gabrielli moda di Rovereto (Trento), è prolungata al 9 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche di Sestola, in liquidazione, con sede in Modena e stabilimento in Sestola (Modena), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Dubbino, con sede e stabilimento in Flero (Brescia), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confsud di Montalto Uffugo (Cosenza), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sala di Levico (Trento), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos di Rovereto (Trento), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fa.L.Co di Ciré Pergine (Trento), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Plocco O.S.I.M. S.n.c., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzanti Aldo, con sede in Bologna, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.A.R. dell'Ing. T. Briata di Rovereto (Trento), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Cartario San Cesario, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novex, con sede e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.R. - Società azionaria industria radiatori, con sede e stabilimento in Borso del Grappa (Treviso), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hisco Glenlane, sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Armon di Porto Recanati (Macerata), è prolungata al 21 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nazareno Gabrielli moda di Rovereto (Trento), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cip Zoo, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Dubbino, con sede e stabilimento in Flero (Brescia), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Faber di Fabriano (Ancona) e stabilimenti in Cerreto d'Esi e Sigillo (Perugia), è prolungata al 27 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicart, con sede e stabilimento in Mesola di Ferrara, è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bomec, sede in Torino e stabilimento in Collegno (Torino), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cosmec di Poggibonsi (Siena), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comello Giobatta Parchetti di Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bisetti Giulio di Pettenasco (Novara), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernabè di Lamar di Gardolo (Trento), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fusite italiana di Ravina di Trento (Trento), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comet Martinelli, con sede e stabilimento in Faenza (Ravenna), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carma di Carpi (Modena), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intisa, con sede e stabilimento in Como, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novex, con sede e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Faber di Fabriano (Ancona) stabilimenti in Cerreto d'Esi (Ancona) e Sigillo (Perugia), è prolungata al 14 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4112)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enoxi chimica, con sede in Sassari e stabilimento in Ravenna, ora S.p.a. Enichem polimeri, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 24 novembre 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enoxi chimica, con sede in Sassari e stabilimento in Ravenna, ora Enichem polimeri, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enoxi chimica, con sede in Sassari e stabilimento in Ravenna, ora Enichem polimeri S.p.a., che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enoxi chimica, con sede in Sassari e stabilimento in Ravenna, ora S.p.a. Enichem polimeri, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Phillips Carbon Black Italiana - P.C.B.I., in Ravenna, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 21 luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta GTE Telecomunicazioni, sede legale in Cassine de' Pecchi e unità nazionali, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.F. S.p.a. Italseber Icar Leo, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), stabilimento di Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scaini sarda, con sede legale in Cagliari e stabilimenti in Villacidro (Cagliari), Pomezia, Cologno, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lagostina, in Omegna (Novara), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 30 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Brunelleschi, con sede in Firenze e stabilimento in Pontassieve (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 15 dicembre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Brunelleschi, con sede in Firenze e stabilimento in Pontassieve (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(4239)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 9 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1786,750	1786,750	—	1786,750	—	1786,75	1786,750	1786,750	1786,750	1786,75
Marco germanico .	614,250	614,250	—	614,250	—	614,25	614,250	614,250	614,250	614,25
Franco francese	200,120	200,120	—	200,120	—	200,17	200,220	200,120	200,120	200,12
Fiorino olandese	545,200	545,200	—	545,200	—	545,22	545,250	545,200	545,200	545,20
Franco belga .	30,412	30,412	—	30,412	—	30,40	30,407	30,412	30,412	30,41
Lira sterlina .	2340,500	2340,500	—	2340,500	—	2340,50	2340,500	2340,500	2340,500	2340,50
Lira irlandese	1893 —	1893 —	—	1893 —	—	1893 —	1893 —	1893 —	1893 —	—
Corona danese	168,510	168,510	—	168,510	—	168,50	168,500	168,510	168,510	168,51
E.C.U. . . .	1377,500	1377,500	—	1377,500	—	1377,65	1377,800	1377,500	1377,500	1377,50
Dollaro canadese	1367,800	1367,800	—	1367,800	—	1367,75	1367,700	1367,800	1367,800	1367,80
Yen giapponese .	7,348	7,348	—	7,348	—	7,34	7,347	7,348	7,348	7,34
Franco svizzero .	729,030	729,030	—	729,030	—	728,96	728,900	729,030	729,030	729,03
Scellino austriaco . .	87,542	87,542	—	87,542	—	87,54	87,550	87,542	87,542	87,54
Corona norvegese .	214,340	214,340	—	214,340	—	214,29	214,250	214,340	214,340	214,34
Corona svedese . . .	212,600	212,600	—	212,600	—	212,55	212,500	212,600	212,600	212,60
FIM . .	293,450	293,450	—	293,450	—	293,28	293,120	293,450	293,450	—
Escudo portoghese . . .	11,780	11,780	—	11,780	—	11,84	11,900	11,780	11,780	11,78
Peseta spagnola . .	10,830	10,830	—	10,830	—	10,83	10,833	10,830	10,830	10,83

Media dei titoli del 9 agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 . . .	65 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	91,950
» 6% » » 1971-86 .	89,550
» 6% » » 1972-87 .	89,200
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,150
» 10% » » 1977-92 .	98 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	91,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,250
» » » 1-6-1981/86 16% .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	93,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,400
» » » » EFIM 1-8-1988	101,100
» » » » 1-9-1982/84 .	99,975
» » » » 1-10-1982/84 .	100,025
» » » » 1-11-1982/84 .	100,475
» » » » 1-12-1982/84 .	100,400
» » » » 1-1-1983/85 .	100,325
» » » » 1-2-1983/85 .	100,450
» » » » 1-3-1983/85 .	100,300
» » » » 1-4-1983/85 .	100,200
» » » » 1-5-1983/85 .	100,475
» » » » 1-6-1983/85 .	100,850
» » » » 1-1-1982/86 .	101,750
» » » » 1-3-1982/86 .	101,850
» » » » 1-5-1982/86 .	101,575
» » » » 1-6-1982/86 .	101,800
» » » » 1-7-1982/86 .	101,850
» » » » 1-8-1982/86 .	102,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-9-1982/86 .	101,625
» » » » 1-10-1982/86 .	101,450
» » » » 1-11-1982/86 .	101,450
» » » » 1-12-1982/86 .	101,600
» » » » 1-7-1983/86 .	100,150
» » » » 1-8-1983/86 .	100,125
» » » » 1-9-1983/86 .	100,175
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1-1-1983/87 .	101,800
» » » » 1-2-1983/87 .	101,700
» » » » 1-3-1983/87 .	101,850
» » » » 1-4-1983/87 .	101,300
» » » » 1-5-1983/87 .	101,450
» » » » 1-6-1983/87 .	101,550
» » » » 1-11-1983/87 .	100,150
» » » » 1-12-1983/87 .	100,300
» » » » 1-7-1983/88 .	101,625
» » » » 1-8-1983/88 .	101,600
» » » » 1-9-1983/88 .	101,350
» » » » 1-10-1983/88 .	101,225
» » » » 1-11-1983/88 .	101,200
» » » » 1-12-1983/90 .	101,150
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	99,400
» » » 18% 1-1-1985 .	101,350
» » » 17% 1-5-1985 .	101,300
» » » 17% 1-7-1985 .	102 —
» » » 17% 1-10-1985 .	102,150
» » » 16% 1-1-1986 .	101,550
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	94,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	109,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,750
» » » » 1983/90 11,50%	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1786,750
Marco germanico .	614,250
Franco francese	200,170
Fiorino olandese	545,225
Franco belga .	30,409
Lira sterlina .	2340,500
Lira irlandese	1893 —
Corona danese	168,505
E.C.U.	1377,650
Dollaro canadese .	1367,750
Yen giapponese . .	7,347
Franco svizzero	728,965
Scellino austriaco	87,546
Corona norvegese	214,295
Corona svedese	212,550
FIM	293,285
Escudo portoghese . . .	11,840
Peseta spagnola	10,831

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1984

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1984 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1983		108.248.659.392		
Gestione di bilancio	Entrate finali	78.718.355.148.820		— 43.944.669.465.731
	Spese finali		122.663.024.614.551	
	Rimborso di prestiti		24.601.664.314.900	
	Accensione di prestiti	61.294.101.487.348		
	Totale	140.012.456.636.168	147.264.688.929.451	— 7.252.232.293.283
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	789.080.800.659.441	779.351.178.510.334	+ 9.729.622.149.107
	Crediti di tesoreria	327.008.844.309.201	329.533.112.985.977	— 2.524.268.676.776
	Totale	1.116.089.644.968.642	1.108.884.291.496.311	+ 7.205.353.472.331
	Totale complessivo	1.256.210.350.264.202	1.256.148.980.425.762	
Fondo di cassa al 30 giugno 1984			61.369.838.440	— 46.878.820.952
	Totale a pareggio	1.256.210.350.264.202	1.256.210.350.264.202	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1983	Al 30 giugno 1984	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	108.248.659.392	61.369.838.440	— 46.878.820.952
Crediti di tesoreria	142.797.634.184.286	145.321.902.861.062	+ 2.524.268.676.776
Totale	142.905.882.843.678	145.383.272.699.502	+ 2.477.389.855.824
Debiti di tesoreria	323.730.139.419.974	333.459.761.569.081	— 9.729.622.149.107
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 180.824.256.576.296	— 188.076.488.869.579	— 7.252.232.293.283

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1984: 1.019 miliardi di lire.

Il primo dirigente: Molino

Il direttore generale: Sarcinelli

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1984

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**67.586.851.185.361** *				
TITOLO II — ***Entrate extra-tributarie***	**10.897.696.708.471** *				
ENTRATE CORRENTI . . .	78.484.547.893.832 *	TITOLO I — **Spese correnti** .	**101.697.045.741.109**	Risparmio pubblico	— 23.212.497.847.277 *
TITOLO III — Alienazione ed **ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**233.807.254.988** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**20.965.978.873.442**		
ENTRATE FINALI . . .	**78.718.355.148.820**	**SPESE FINALI** . . .	**122.663.024.614.551**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 43.944.669.465.731
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**24.601.664.314.900**		
ENTRATE FINALI . . .	**78.718.355.148.820**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**147.264.688.929.451**	Ricorso al mercato	— 68.546.333.780.631
TITOLO IV — ***Accensione di prestiti***	**61.294.101.487.348**				
ENTRATE COMPLESSIVE .	**140.012.456.636.168**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**147.264.688.929.451**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 7.252.232.293.283

* Dato provvisorio

(4226)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . . . L.			2.800.577.128.427	
II — In deposito all'estero . . . . . »			27.692.873.073.562	30.493.450.201.989
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . . . L.				10.405.677.774.877
CASSA . . . . . »				1.997.000.534.371
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . . . . . L.		312.615.732.283		
— ammassi . . . . . »		1.767.968.060.228	2.080.583.792.511	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . . . L.		1.514.076.344.749		
— a scadenza fissa . . . . . »		—		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . . . »		3.476.294.223.500	4.990.370.568.249	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.			—	7.070.954.360.760
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . . . L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . . . L.			12.435.300.192.575	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . . . L.		408.402.663		
— corrispondenti in conto corrente . . . . . »		446.597.348.263		
— depositi vincolati . . . . . »		996.698.646.652		
— diverse . . . . . »		37.918.869.184	1.481.623.266.762	13.916.923.459.337
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . . . L.				2.029.622.372.886
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . . . L.			17.895.119.645.937	
II — Conti speciali . . . . . »			3.408.467.998.434	21.303.587.644.371
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . . . »				33.204.837.846.795
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . »				921.017.159.683
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . . . L.		38.821.996.966.873		
— per investimento delle riserve statutarie . . . . . »		488.321.495.886		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		1.152.899.512.076	40.463.217.974.835	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . . . L.		19.665.580.967		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		412.815.108.840	432.480.689.807	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.962.523.753			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	84.310.326.263	86.272.850.016		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	4.090.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	7.351.676.705	11.442.588.871		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	50.381.256.796			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	77.569.912.091	127.951.168.887	225.666.607.774	41.121.365.272.416
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . . . L.			1.434.266.405.967	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »			175.451.536.508	1.609.717.942.475
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				20.246.629.755
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . L.			38.247.483.888	
II — Impianti . . . . . »			104.582.699.482	
III — Monete e collezioni . »			307.195.088	143.137.378.458
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . L.		35.277.035.509		
— in allestimento . »		6.186.233.562	41.463.269.071	
III — Debitori diversi . . . . L.			249.962.905.115	
IV — Altre . »			1.141.114.216.763	1.432.540.390.949
RATEI L.				170.292.558.336
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . »				988.744.590.504
CONTI D'ORDINE L.				167.329.116.117.962
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . L.		8.633.963.695.858		
— altri . . »		362.676.502.074.580	371.310.465.770.438	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . . . . L.		—		
— esteri . . . »		741.776.452.321	741.776.452.321	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . L.			1.355.504.214.709	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . »			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . »			—	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . L.		—	—	
— esteri . . . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . »			218.220.887.371	377.114.967.324.839
TOTALE . . . L.				544.444.083.442.801

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(4227) *Il Governatore*: CIAMPI

D'ITALIA

31 maggio 1984

PASSIVO

Voce			
CIRCOLAZIONE . . . . . L.			35.760.612.629.000
VAGLIA CAMBIARI . . . . . »			325.058.683.698
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento . . . . . L.		—	
II — Altri . . . . . »		1.494.299.151	1.494.299.151
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI . . . . . L.			349.362.891.344
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . . . »			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . . . »			18.084.099.912
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 . . . . . »			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . L.		59.644.524.825.990	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . . . »		211.386.978	
III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . . . »		36.846.165.474	
IV — Società costituende . . . . . »		66.527.929.121	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . . . »		—	
VI — Altri . . . . . »		75.806.999.749	59.823.917.307.312
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . . . L.			48.268.256.485
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . . . »			3.360.199.741.949
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera . . . . . L.		1.296.710.978	
II — Conti dell'estero in lire . . . . . »		58.294.068.379	59.590.779.357
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . . . L.			12.435.300.147.763
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . . . L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . . . »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . »			564.114.106.349
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . . . L.		37.137.134.864.198	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . . . »		1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio . . . . . »		234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi . . . . . »		1.210.000.000.000	
V — Fondo oscillazione titoli . . . . . »		2.127.771.340.821	
VI — Fondo copertura perdite eventuali . . . . . »		2.253.185.000.000	
VII — Fondi assicurazione danni . . . . . »		396.691.685.925	
VIII — Fondo ricostruzione immobili . . . . . »		922.394.053.860	
IX — Fondo rinnovamento impianti . . . . . »		146.250.000.000	
X — Fondi imposte . . . . . »		970.260.310.241	
XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . . . »		2.242.920.000.000	
XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . . . »		414.768.513	
XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297 . . . . . »		214.566.407	48.842.951.044.444
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . . . L.			250.255.026.527
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . . . »			36.095.316.333
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . . . »			81.352.522.330
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . . . »			13.480.431.860
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi . . . . . L.		83.276.081.231	
II — Altre . . . . . »		2.097.935.769.131	2.181.211.850.362
RATEI . . . . . L.			92.534.474.565
RISCONTI . . . . . »			—
CAPITALE SOCIALE . . . . . »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . . . »			337.269.318.538
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . . . »			357.418.816.597
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19-3-1983, N. 72 . . . . . »			1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE . . . . . »			—
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . . . »			1.086.244.374.086
L.			167.329.116.117.962
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori . . . . . L.		371.310.465.770.438	
II — Titoli e valori presso terzi . . . . . »		741.776.452.321	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . . . »		1.355.504.214.709	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) . . . . . »		—	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) . . . . . »		—	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) . . . . . »		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni . . . . . L.	—		
— esteri . . . . . »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . . . L.		218.220.887.371	377.114.967.324.839
TOTALE . . . L.			544.444.083.442.801

p. *Il ragioniere generale*: GIACUMBI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazioni all'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alle riattazioni degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 317/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984;

Considerato che in sede di conversione del citato decreto-legge n. 159/1984 il Parlamento ha approvato, tra gli altri, l'emendamento all'art. 2 col quale è prevista la facoltà per il comune di procedere alla redazione del progetto edilizio ed alla direzione ed esecuzione dei lavori in modo unitario per due o più unità immobiliari;

Ravvisata la necessità di fornire un'adeguata disciplina delle procedure per l'attuazione del predetto emendamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il comune che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve, entro quindici giorni dalla data della presente ordinanza, indicare le unità immobiliari che ha ritenuto di assoggettare a progetto, direzione ed esecuzione dei lavori in modo unitario. Al relativo provvedimento deve essere data ampia pubblicità oltre alla notifica agli interessati.

Gli interessati possono riprodurre, entro il 30 settembre 1984, la domanda di contributo di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, secondo le indicazioni fornite dal comune. Correlativamente, i sessanta giorni previsti nel secondo comma dell'art. 7 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA per la presentazione del progetto decorrono dalla indicata data del 30 settembre 1984.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4288)

Disciplina degli interventi nel settore agricolo colpito dai terremoti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 318/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363·

Considerato che l'art. 5 del citato provvedimento demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di stabilire, con propria ordinanza, le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi;

Ravvisata la urgente necessità di disciplinare gli interventi nel settore agricolo anche a causa dell'avvicinarsi della stagione invernale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi nel settore agricolo danneggiato dai terremoti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania è prevista per l'anno 1984, una spesa complessiva di lire 200 miliardi che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste accredita al fondo per la protezione civile mediante prelevamento dal fondo di solidarietà nazionale istituito con la legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Con le disponibilità di cui al precedente articolo si concedono contributi in relazione ai danni subiti da unità immobiliari destinate ad attività agricole, da strutture aziendali e da impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente ordinanza sono erogati per la riattazione, la riparazione o ripristino e la ricostruzione delle strutture agricole, in relazione all'entità della spesa ammessa a contributo, tenuto conto delle direttive tecniche previste per le singole specie d'intervento dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 luglio 1981, emanato ai sensi dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 4.

Per gli interventi di riattazioni si applica la disciplina dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il limite del contributo complessivo di cui all'art. 4 con riguardo alle singole unità, strutture o impianti, è elevato a lire 35 milioni. Per le strutture o gli impianti non si applicano i limiti di contributo per metro quadrato previsti dal primo e secondo comma della predetta norma;

b) il termine per la presentazione delle domande, indicato nell'art. 7 è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Sono ritenute valide e non possono essere reiterate le domande concernenti il settore disciplinato dalla presente ordinanza, presentate rispettivamente ai sensi dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e dell'ordinanza numero 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984;

c) il termine per la presentazione del progetto dei lavori, come previsto nella detta ordinanza, è fissato in trenta giorni successivi al termine di cui al precedente punto *b*). Entro i successivi quindici giorni dovrà essere emesso il buono contributo;

d) la locuzione « unità abitativa », contenuta nell'art. 4, è sostituita con « unità immobiliare » e quella di « inquilino », contenuta nel terzo comma dell'art. 7 e nell'art. 11, è sostituita con « affittuario, mezzadro, colono o compartecipante ».

Nell'ipotesi che a seguito della ricognizione e verifica sullo stato degli immobili, ai fini dell'applicazione delle direttive tecniche previste dalle citate ordinanze, venga riscontrato che la domanda di cui al precedente punto *b*) non sia ammissibile ai benefici di cui al presente articolo, la domanda stessa resta valida per il conseguimento delle provvidenze di cui al successivo art. 5. In questa ultima ipotesi la documentazione, di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, può essere presentata entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine indicato nel punto *b*) del presente articolo.

Sono escluse dai benefici delle ordinanze n. 77/1983, n. 230/FPC/ZA del 1984 e n. 240/FPC/ZA del 1984 le unità immobiliari e le strutture utilizzate per attività agricole, di proprietà di privati o enti pubblici economici.

Art. 5.

Per il ripristino e la ricostruzione si applicano, salva la facoltà delle regioni di cui al comma 10 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, le procedure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, con le seguenti deroghe:

a) la commissione comunale prevista dall'art. 14 deve essere costituita entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e deve emanare il parere entro trenta giorni dalla presentazione della domanda trascorsi i quali il parere si intende favorevole;

b) il termine per la presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'art. 14 e stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Correlativamente il termine del 31 dicembre 1984, previsto nel terzo comma dello stesso art. 14, è differito al 31 marzo 1985;

c) il sindaco deve esprimersi sulla domanda di autorizzazione entro quindici giorni dalla data del parere della commissione comunale o del silenzio assenso trascorsi i quali l'autorizzazione si intende concessa;

d) i prezzi unitari da indicare nella perizia di cui al terzo comma dell'art. 14, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, possono essere desunti anche dall'apposito prezziario regionale;

e) per le provvidenze creditizie si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 6.

Per le improcastinabili esigenze di riparo del bestiame (bovini, suini, ovini, caprini, equini, ecc.) e del fieno dalle intemperie, gli enti regionali di sviluppo agricolo, ai quali saranno erogati direttamente i finanziamenti, sono autorizzati, in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, a provvedere allo acquisto ed alla installazione di prefabbricati, anche industrializzati, nei limiti dei fabbisogni rilevati ed approvati dalla regione.

Le strutture prefabbricate industrializzate sono fornite in sostituzione di quelle che sono riparabili o per le quali non sussista la convenienza alla riparazione e sono attribuite in proprietà al titolare del fondo.

L'attribuzione di cui al comma precedente, relativa allo stesso immobile danneggiato o quota dello stesso destinato a stalla, costituisce provvedimento definitivo in ordine alla concessione di contributi disposti da altri provvedimenti statali o regionali.

L'ordinanza n. 300/FPC/ZA del 26 luglio 1984 resta in vigore.

Art. 7.

Le norme della presente ordinanza si applicano anche alle unità immobiliari ed alle strutture utilizzate per l'attività agricola danneggiate dal terremoto del 17 ottobre 1982.

Sono valide, a tali fini, le domande e la documentazione già prodotte in applicazione della ordinanza n. 77 del 30 novembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4289)

Sistemazione alloggiativa in containers delle popolazioni colpite dai movimenti tellurici del 7 e dell'11 maggio 1984. (Ordinanza n. 322/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 230/FPC/ZA in data 5 giugno 1984, concernente la disciplina dei criteri e delle modalità per la riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e dell'11 maggio 1984;

Considerato che si rende necessario provvedere al ricovero in strutture prefabbricate dette «containers» di numerosi nuclei familiari che non possono rientrare nelle loro abitazioni prima della stagione invernale;

Considerato che per l'impianto di detti prefabbricati dovranno essere reperite, da parte dei comuni interessati, aree idonee;

Considerato che occorre, altresì, provvedere alle opere di urbanizzazione delle aree di impianto, secondo criteri di congruità tecnico-economica;

Considerato che al reperimento delle aree ed alla loro urbanizzazione debbono provvedere gli stessi comuni interessati al ricovero delle rispettive popolazioni sinistrate, sotto l'alta vigilanza dei provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I sindaci dei comuni danneggiati dai terremoti del 7 e dell'11 maggio 1984 sono incaricati di trasmettere, ai prefetti, che li approvano, gli elenchi dei nuclei familiari da ricoverare in strutture prefabbricate denominate «containers», tra quelli che sono in atto alloggiati in tende o in roulottes per effetto di ordinanze comunali di sgombero e le cui abitazioni non potranno essere riattate entro la prossima stagione invernale.

Art. 2.

I sindaci debbono reperire le aree necessarie per il posizionamento dei containers, tenendo conto dei parametri indicati nelle prescrizioni tecniche allegate alla presente ordinanza sotto la lettera *A* fra quelle appartenenti al patrimonio comunale.

Qualora queste non siano utilizzabili, le aree debbono essere reperite fra quelle *ex-lege* n. 167 del 18 aprile 1962 e, ove anche queste non siano disponibili, i sindaci sono autorizzati ad emettere provvedimenti di occupazione temporanea d'urgenza o di requisizione di aree di proprietà privata.

Art. 3.

Alla determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza o di requisizione provvede l'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Art. 4.

I comuni possono procedere ad anticipazioni per importi pari agli 8/10 dell'indennità presunta, salvo successivi recuperi di crediti o integrazioni a conguaglio.

Art. 5.

In caso di inerzia da parte dei comuni nell'emissione dei decreti di occupazione temporanea di urgenza o di requisizione, provvede il prefetto competente per territorio.

Art. 6.

Nelle aree prescelte, se ritenute idonee dai provveditori regionali alle opere pubbliche, devono essere effettuate, a cura degli stessi comuni, le opere di urbanizzazione primaria, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche allegate alla presente ordinanza sotto la lettera *A*.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione predette, i comuni possono disporre di una somma, che comunque non può superare L. 650.000 per ogni prefabbricato da installare.

I prefetti provvedono all'erogazione ai comuni interessati delle somme occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in parola, non appena ricevuta da parte dei provveditorati regionali alle opere pubbliche la comunicazione concernente la determinazione della spesa effettiva sostenuta sulla base della contabilità finale dei lavori approntata dagli uffici tecnici comunali e sottoscritta dai sindaci.

Su proposta dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e sulla base di stati di avanzamento dei lavori vistati per regolare esecuzione da parte dei sindaci dei comuni interessati, possono essere effettuate alle amministrazioni comunali, da parte dei prefetti, anticipazioni in acconto.

Art. 7.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise sono incaricati di esercitare l'alta vigilanza sia sull'idoneità delle aree prescelte che sulla esecuzione dei lavori di urbanizzazione.

A tal fine i provveditori sono autorizzati ad assumere personale tecnico (ingegneri e geometri) con contratto a termine di durata non superiore a 3 mesi e per un numero massimo, per ogni regione, di 4 unità.

Art. 8.

Per tutti i rapporti e gli impegni finanziari concernenti le opere e le forniture occorrenti per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie previste dalla presente ordinanza è esclusa la revisione prezzi.

Art. 9.

Del reperimento, del trasporto e del posizionamento dei containers dalle zone in cui in atto sono collocati nelle aree degli insediamenti alternativi è incaricato il raggruppamento beni mobili presso il Comiliter di Napoli di intesa con i prefetti delle province interessate.

Per tale attività il raggruppamento potrà incaricare a trattativa privata ditte specializzate.

Art. 10.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza sono a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*

PRESCRIZIONI TECNICHE

CRITERI DI MASSIMA

I sindaci, per il calcolo dell'area necessaria agli insediamenti, devono riservare, per ciascun posto-container, una superficie pari a mq 100; ciò in considerazione del fatto che, oltre agli spazi liberi, deve essere installato un adeguato numero di containers per i servizi sociali e commerciali.

Capo primo

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Articolo 1.1

Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo

I materiali da impiegare nelle varie lavorazioni occorrenti per realizzare le opere dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nella legislazione e normativa vigente.

In mancanza di specifiche prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed in particolare per i materiali ammessi all'approvazione dell'Istituto del marchio italiano di qualità devono essere di tipo approvato dal medesimo Istituto.

In ogni caso il comune resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Il comune è tenuto, di sua iniziativa e/o su richiesta della direzione lavori, a sottoporre a prove di accettazione i materiali impiegati o da impiegare: ogni onere e costo relativo è a carico del comune stesso.

Articolo 1.2

Provenienza dei materiali

I materiali per le opere da eseguire, proverranno da quelle località e/o da quelle industrie che il comune riterrà di sua convenienza, purché siano di buona qualità e rispondano ai requisiti prescritti al precedente articolo 1.1.

Capo secondo

MODALITÀ ESECUTIVE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

Articolo 2.1

Scavi e rilevati in genere

1) La sistemazione del sedime sarà effettuata mediante scoticamento del terreno vegetale per una profondità non inferiore ai 25 cm e l'apertura dei fossi di guardia necessari alla regimazione delle acque superficiali e loro allaccio a preesistenti canali fugatori.

Nell'espletamento dei lavori di cui sopra particolare cura dovrà essere posta nello scavo dei fossi in modo che sia sempre garantito il libero deflusso delle acque.

Nell'esecuzione degli scavi, siano essi superficiali quale lo scavo per lo scoticamento o più profondi, quali quelli necessari per il raggiungimento delle quote di progetto, per la formazione del cassonetto o per la eventuale bonifica del piano di posa della sovrastruttura, si dovrà procedere in modo che le scarpate o i cigli siano diligentemente profilati.

Il materiale di risulta degli scavi dovrà essere allontanato in aree di deposito situate fuori dell'ambito del cantiere e sistemate in modo tale da non portare pregiudizio a proprietà pubbliche o private od ostacolare il libero deflusso delle acque.

2) Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni dovranno essere conformi a quanto riportato in disegni tipo, in particolare si prescrive che la larghezza del cavo sia quella stabilita dalla sezione allegata al progetto e che il fondo sia ben spianato e livellato.

Non saranno tollerate sporgenze o infossature superiori a 3 cm misurati dal piano delle livellette indicate nei profili longitudinali o alle varianti che potranno essere ordinate dalla direzione lavori in corso d'opera.

Per tutto il tempo in cui gli scavi dovranno rimanere aperti per prove, verifiche e per qualsiasi altro motivo, si dovrà provvedere agli eventuali esaurimenti d'acqua per il necessario ripristino del cavo, nonché alla perfetta manutenzione del cavo stesso.

Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi si dovranno scavare, all'atto della posa di questi, nicchie larghe e profonde sì da permettere la perfetta esecuzione dei giunti e la loro completa ispezione durante le prove.

3) Eseguiti gli scavi anzidetti e controllate le livellette si procederà alla posa in opera delle tubazioni secondo i profili riportati in progetto. Tutte le tubazioni, indipendentemente dalla natura del materiale che le costituiscono, saranno posate su un cuscino di terra vagliata o di sabbia di fiume.

I tubi, dopo la giunzione e le sigillature, saranno rinfiancati per un'altezza di cm 20 sulla generatrice superiore della tubazione, con lo stesso materiale usato per la formazione del letto di posa e successivamente con materiale di risulta dai precedenti scavi, materiale che verrà posto in opera a strati di altezza non superiore ai 30 cm ben pistonati, garantendo così uno spessore complessivo di ricoprimento di almeno 40 cm. Qualora, per necessità di quote, l'estradosso della tubazione dovesse risultare inferiore al minimo richiesto, se la tubazione è situata in zona non pavimentata si procederà alla formazione di un piccolo rialzo al di sopra del piano di campagna di altezza tale da garantire, dopo gli assestamenti, il ricoprimento voluto; nel caso contrario, se cioè si tratta di zona pavimentata, si procederà alla costruzione di una soletta in cls oltre che al ripristino della pavimentazione.

4) La pavimentazione sarà realizzata mediante la stesa di materiale granulare ed avrà uno spessore misurato, dopo compattazione, non inferiore ai cm 25, previa preparazione del piano di posa della sovrastruttura da conseguire con rullatura del terreno.

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno materiali che garantiscano una buona capacità portante del terrapieno; non è escluso quindi l'impiego di materiali da demolizione.

I rilevati che di norma si limiteranno ad altezze inferiori a m 0,50, saranno rullati e saranno formati a strati successivi ognuno di altezza non superiore a 30 cm.

Prima di procedere al trasporto e scarico del materiale di pavimentazione, tutta l'area oggetto dell'intervento, sia essa in scavo o rilevato, dovrà essere spianata e livellata in modo da evitare ristagni di acqua e compattata mediante almeno cinque passaggi di rullo.

La sovrastruttura sarà formata da uno strato di materiale granulare misto di cava.

La pezzatura massima del materiale sarà costituita fino ad elementi di 70 mm.

Il materiale verrà steso in strati di spessore finiti non superiore a 25 cm e dovrà presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

Il costipamento sarà effettuato a mezzo di idonei rulli e sarà spinto fino a che tutta la superficie non abbia conseguito caratteristiche di partenza tali che consentano il transito dei mezzi pesanti preposti al trasporto ed alla posa in opera dei containers, senza creare avvallamenti o deformazioni di sorta.

Articolo 2.2

Fognature di scarico

Le fognature di scarico delle acque nere e bianche dovranno essere conformi alle prescrizioni dettate in materia dal Ministero della sanità. In particolare le canalizzazioni saranno eseguite con tubazioni di P.V.C. della serie normale pesante secondo i diametri riportati nell'elenco prezzi e le prescrizioni impartite dalla direzione lavori.

Dette tubazioni e relativi pezzi speciali di raccordo dovranno essere posati in opera secondo le prescritte pendenze con particolare cura nella esecuzione delle giunture ed usando il mastice in corrispondenza dell'inserimento di detti pezzi speciali e saranno rinfiancate con sabbia.

Qualora la tubazione attraversasse aree soggette a traffico e l'altezza del ricoprimento fosse inferiore ai 40 cm la tubazione sara protetta da un solettone in cls.

Articolo 2.3

Tubazione acquedotto

La conduttura dell'acquedotto sarà realizzata con tubazione in acciaio con rivestimento bituminoso pesante o con tubi in ferro zincato tipo Mannesman aventi caratteristiche che corrispondono alle prescrizioni emanate dal Ministero della sanità in materia di adduzione di acqua potabile. I diametri saranno quelli riportati in progetto, commisurati cioè all'effettivo fabbisogno delle utenze.

Sia le tubazioni che i pezzi speciali e le opere di linea, sfiati e scarichi, dovranno essere posti in opera secondo le prescrizioni di progetto. Particolare cura dovrà essere posta nella ubicazione dei manufatti con le saracinesche di scarico in modo da poter sempre garantire lo svuotamento delle tubazioni. Opportune saracinesche di intercettazione consentiranno di isolare tratti dell'anello di distribuzione senza per questo interrompere l'erogazione all'intero complesso di abitazioni. Di norma le tubazioni dell'acquedotto saranno poste ad una profondità, rispetto al piano finito, di almeno 40 cm. Ove circostanze speciali riducano tale profondità, si procederà in uno dei modi descritti al punto 3 degli scavi e rinterri. Le giunzioni dovranno essere eseguite con i prescritti manicotti e dovranno assicurare la perfetta tenuta. Prima del rinterro totale, le tubazioni potranno essere sottoposte ad una pressione di prova compresa tra 1,5 e 2 volte la pressione di esercizio.

A prove e rinterro ultimato le tubazioni dovranno essere disinfettate con uno dei procedimenti in uso per tali tipi di prestazioni.

Nel caso di insufficiente portata e/o pressione dell'acquedotto principale dovrà essere previsto un serbatoio di capacità atto a garantire la continuità dell'alimentazione idrica ad una pressione residua all'utenza più distante di 4 m di colonna di acqua.

Nel caso in cui la pressione dell'acquedotto principale ecceda di 1,2 volte quella di esercizio degli impianti idrici dei prefabbricati mobili installati, dovranno essere previsti, in corrispondenza delle utenze, idonei riduttori di pressione.

Fermo restando quanto prescritto in merito alla realizzazione dei presidi antincendio di cui deve essere dotato l'insediamento e le competenze in materia attribuite al comando provinciale dei vigili del fuoco, qualora l'insediamento medesimo sia dotato di rete idrica antincendio, questa deve essere indipendente dalla rete di adduzione di acqua potabile e dotata di idoneo rifornimento autonomo.

Articolo 2.4

Pozzetti e cassette di raccordo

Le fognature di raccolta e scarico delle acque nere e bianche saranno interrotte od allacciate a pozzetti, a seconda della loro funzione, costruiti in conformità a quanto illustrato sui disegni tipo allegati al progetto e descritto nell'elenco prezzi, nonché alle indicazioni fornite dalla direzione lavori in corso d'opera.

L'esecuzione dei vari tipi di pozzetti e gli allacciamenti delle tubazioni ai medesimi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte per quanto riguarda l'osservanza delle pendenze e la perfetta tenuta.

I pozzetti di allaccio all'acquedotto saranno gettati in opera con cls di classe non inferiore a R'bk 150 per le pareti verticali e R'bk 200 per la soletta.

Essi saranno opportunamente dimensionati in dipendenza delle caratteristiche planimetriche della condotta adduttrice, ma dovranno in ogni caso permettere di effettuare facilmente le operazioni di controllo e di manutenzione necessarie.

Articolo 2.5

Fosse settiche

Qualora il progetto lo preveda saranno installate delle fosse settiche del tipo prefabbricato. Esse dovranno essere perfettamente ermetiche e munite di chiusino attraverso il quale sia possibile, almeno una volta all'anno, spurgarne il fondo per estrarvi le materie solide che vi si depositano.

Non si devono versare acque piovane in queste fosse in quanto ciò impedirebbe il loro regolare funzionamento durante i periodi di massime precipitazioni. E' fatto obbligo, prima di metterle in esercizio, di riempire le fosse settiche con acqua. Le fosse settiche dovranno essere dimensionate in rapporto al numero delle persone servite in base alle disposizioni vigenti in materia.

Deve in ogni caso essere impedito, pel tramite di idonei organi di intercettazione, il passaggio di gas biologico dalle fosse settiche alle utenze.

Articolo 2.6

Impianto elettrico

Premesso che l'impianto di alimentazione ai containers viene realizzato a cura dell'ENEL su richiesta del comune convalidata dalla prefettura territoriale competente e che tale impianto sarà proporzionato per una potenza massima installata di 3 kW per ciascun container maggiorata all'uscita dalla cabina ENEL del fattore 1,2, il comune dovrà provvedere alla realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione ed al sistema di messa a terra.

Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, oltre a quanto stabilito dalle norme di legge non derogabili si dovrà, ove non diversamente stabilito, fare riferimento alle norme CEI.

I valori medi di illuminazione da conseguire sono così fissati:

strade principali	15 lux
strade secondarie, parcheggi e piazzali . . .	10 lux

si dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

per i circuiti luce la massima caduta di tensione non dovrà superare il 4%;

la massima densità di corrente ammessa nelle linee di alimentazione non dovrà superare l'80% di quella ricavabile dalle tabelle UNEL in vigore;

i circuiti relativi ad ogni accensione non dovranno avere un fattore di potenza inferiore a 0,9, ottenibile eventualmente, mediante rifasamento.

I pali di sostegno delle armature saranno del tipo dritto, in acciaio rastremato, di 7 m di altezza fuori terra, completi di armatura illuminante a vapore di sodio A.P. da 70 W e saranno ancorati con blocco di calcestruzzo dosato a 2,5 q.li di cemento per mq di impasto.

L'interdistanza dei pali sarà di norma compresa tra i 30 e 40 m, tenuto conto del grado di illuminamento richiesto.

L'accensione degli impianti sarà assicurata da interruttori orari o crepuscolari; gli apparecchi di comando e protezione dei circuiti saranno alloggiati in un armadio stagno contiguo alla cabina ENEL.

L'alimentazione potrà essere realizzata o con cavo tipo G50R/4 posto entro una canalizzazione di tubi in P.V.C. annegati in cls. cementizio, corredata in idonei pozzetti per l'infilaggio e l'ispezione o mediante cavi armati, posti direttamente nel terreno, posati e rinfiancati con sabbia e protetti in sommità, per tutta la lunghezza del percorso, con una fila di mattoni pieni. Per quanto riguarda infine il sistema di messa a terra degli impianti e dei containers, questo verrà eseguito in conformità alle prescrizioni CEI-ENPI mediante la costruzione di una rete realizzata con corda di rame nudo interrata per circa 40 cm collegante gli spandenti a picchetto collocati entro pozzetti di ispezione del tipo prefabbricati.

I pali di illuminazione saranno collegati alla maglia sopra descritta mediante una unica treccia, i containers mediante due.

Articolo 2.7

Pavimentazione con bitumature

La posa dei prefabbricati mobili sul terreno preparato come al precedente art. 2.1 avverrà per semplice interposizione di almeno tre appoggi trasversali continui in legno stagionato e trattato, preferibilmente del tipo delle traversine ad uso ferroviario.

Deve comunque essere lasciata un'idonea intercapedine al di sotto del prefabbricato che, ad evitare accumulo di materiali estranei, sarà completamente chiusa con rete o grata metallica che consenta il libero deflusso delle acque.

La rete o grata dovranno essere vincolate in alto in modo continuo lungo tutto il bordo inferiore del prefabbricato, mentre in basso dovranno essere interrate per almeno 20 cm e vincolate al suolo da ferro continuo passante.

E' ammessa la presenza di aperture a sportello, in numero massimo di due, per la pulizia della camera d'aria.

Non è ammessa, al di sotto del prefabbricato la presenza di avvallamenti o rilevati rispetto al piano delle superfici esterne pavimentate.

E' ammessa la pavimentazione con bitumatura solo per le aree libere da prefabbricati, per i percorsi carrabili consentiti e per quelli pedonali, nonché per le piazzole di sosta delle vetture da prevedere esclusivamente sul perimetro esterno, o parte di esso, dell'insediamento.

Sono ammessi percorsi carrabili interni all'insediamento esclusivamente per consentire il passaggio di mezzi di soccorso da prevedere nella disposizione, nel numero e nella larghezza minima di legge. Su tali passaggi è interdetto l'uso di vetture private tranne nei casi di assoluta necessità.

Il trattamento con emulsione bituminosa o bitume a caldo sara effettuato come segue:

1) *Preparazione della superficie della massicciata cilindrata da sottoporre a trattamenti superficiali.*

La superficie da trattare con rivestimento a base di leganti bituminosi deve essere rigorosamente pulita e cioè scevra in modo assoluto di polvere e fango in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

2) *Trattamento con emulsione bituminosa a freddo.*

Il trattamento dovrà essere eseguito in due tempi: entrambe le mani di legante, 2,5 kg/mq complessivamente, saranno saturate con graniglia 10-25 mm nella quantità complessiva per le due mani di circa 18 lt/mq.

Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a tandem per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi superficiali della massicciata.

Lo spargimento dell'emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano l'esatta e uniforme distribuzione della superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritta per ogni superficie, nonché, per la prima applicazione, la buona penetrazione nella massicciata per almeno qualche cm, in maniera tale che l'emulsione unita alla graniglia possa ben saturare i vuoti tra gli alveoli di superficie della massicciata cilindrata.

Lo spargimento della graniglia o materiale di ricoprimento dovrà essere, preferibilmente, fatto con macchine adatte che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme.

3) *Trattamento con bitume a caldo.*

L'applicazione di bitume a caldo sarà fatta facendo precedere un'accurata pulitura del trattamento precedente (la quale dovrà essere fatta esclusivamente a secco) nonché gli eventuali rappezzi che si rendano necessari.

L'applicazione di bitume a caldo in ragione di 1 kg/mq sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di caldo a secco.

L'applicazione dovrà essere fatta mediante spanditrici a pressione in modo tale da garantire l'uniformità di distribuzione del quantitativo di bitume prescritto. Con tale applicazione, debitamente ed immediatamente ricoperta di graniglia della pezzatura fissata dall'elenco prezzi, dovrà costituirsi il manto per la copertura degli elementi pietrosi della massicciata precedentemente trattata con emulsione bituminosa.

Allo spargimento della graniglia seguirà una prima rullatura con rullo leggero e successivamente un'altra rullatura, con rullo di medio tonnellaggio, in modo da ottenere la buona penetrazione del materiale nel bitume.

L'impresa sarà obbligata a rifare a tutte sue spese quelle parti della pavimentazione che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè presentassero accentuate deformazioni della sagoma stradale, ovvero ripetute abrasioni superficiali non giustificate dalla natura e dalla intensità del traffico.

Tanto nei trattamenti di prima mano con emulsione bituminosa, quanto in quelle di seconda mano con bitume a caldo, l'impresa è obbligata a riportare sul capostrada la graniglia eventualmente non incorporata.

Articolo 2.8

Conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura

Il conglomerato bituminoso per lo strato di usura dovrà essere confezionato a caldo in idonei impianti con l'impiego di pietrischi, graniglie, sabbia e l'aggiunta di additivi di polvere calcarea o cemento, tali da assicurare le caratteristiche di stabilità appresso specificate. Il bitume impiegato sarà 80/100 nella quantità minima per ottenere i valori Marshall richiesti.

La miscela sarà stesa a caldo, previo spandimento di una mano di attacco in emulsione bituminosa, con l'impiego di vibrofinitrici.

La rullatura sarà eseguita su materiale ancora caldo, temperatura compresa tra i 110 e 120°C, e dovrà assicurare uno addensamento non inferiore al 92% della densità Marshall.

La stabilità Marshall non dovrà essere inferiore a 800 kg/cmq ed il rapporto di rigidezza non superiore a 200; il contenuto di bitume sarà compreso tra il 4,5 e il 6%.

Eventuali prove sul legante, materiali e lavorazioni saranno eseguite nel rispetto delle normative:

analisi granulometrica .	. CNR Fas. 4 - 1953
equivalente in sabbia .	. CNR Boll. Uff. A. VI n. 27
percentuale legante . .	. CNR Boll. Uff. n. 28
stabilità Marshall . .	. CNR Boll. Uff. n. 30

(4286)

Istituzione del Centro operativo emergenze in mare (PROCIVILMARE). (Ordinanza n. 323/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 1982 con la quale, tra l'altro, è stato risolto il conflitto negativo di competenze tra il Ministero dei trasporti e quello della marina mercantile in tema di soccorso aereo in mare in prossimità di aeroporti;

Valutata l'entità del gravissimo rischio incombente sui mari italiani e su quelli adiacenti a causa del transito intenso di petroliere e della presenza di piattaforme di pompaggio ed estrazione di idrocarburi;

Considerato altresì che il suddetto rischio risulterebbe estremamente più reale se non fossero previste adeguate misure per un intervento immediato;

Considerata anche la necessità di un coordinamento nelle operazioni di soccorso in mare a velivoli incidentati a breve distanza dagli aeroporti;

Considerata la necessità di pianificare, sin d'ora, per le situazioni di emergenza nazionale, l'attività della nave LPD della protezione civile in via d'acquisizione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' istituito nell'ambito dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile il Centro operativo emergenze in mare (PROCIVILMARE) con i seguenti compiti:

a) predisposizione dell'organizzazione e della pianificazione operativa idonee a consentire al Ministro per il coordinamento della protezione civile di assumere la direzione tempestiva e corretta di tutte le operazioni di disinquinamento marino ai sensi dell'art. 11, quarto capoverso, della legge n. 979/82;

b) attuazione, secondo le direttive del Ministro, di provvedimenti di coordinamento e di pianificazione degli interventi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 1982 citata in premessa;

c) studio, d'intesa con i competenti organi del Ministero della difesa e della marina mercantile, delle modalità, dei vincoli e dei limiti d'impiego, nonché delle possibilità operative, logistiche, sanitarie, di trasporto e di telecomunicazioni sia della unità LPD assegnata alla Marina militare e da impiegarsi a fini di protezione civile in caso di grave calamità che di altre unità navali militari da assegnare o civili da requisire o noleggiare per fronteggiare le emergenze.

Art. 2.

Il Ministero della difesa, sulla base della presente ordinanza e su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fornisce al Centro operativo emergenze in mare, per la parte di competenza, quanto attiene alle necessità organizzative e funzionali del Centro medesimo.

Art. 3.

Il Ministero della marina mercantile, del pari, sulla base della presente ordinanza e su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile fornisce al Centro operativo emergenze in mare, per la parte di competenza, il supporto in fatto di mezzi, attrezzature ed organizzazione necessario per il funzionamento del Centro medesimo, con particolare riguardo al flusso della catena informativa di allarme e di notizie sulla situazione in mare ed in porto di navi, mezzi e dotazioni.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base della presente ordinanza e purché l'operazione si riveli tecnicamente possibile ed operativamente conveniente, pone a disposizione del Centro operativo emergenze in mare di cui all'art. 1 i propri velivoli destinati allo spegnimento degli incendi boschivi perché siano dotati anche della capacità di spargimento di disinquinanti marini e possano così concorrere all'assolvimento dei compiti del medesimo Centro. Comunque, la scelta delle priorità nello impiego dei cennati velivoli nel tipo di utilizzazione (lotta all'incendio boschivo o lotta all'inquinamento sul mare), in caso di contemporaneità, è riservata al Ministro per il coordinamento della protezione civile che si avvale all'uopo del proprio Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.). Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica al predetto Centro operativo emergenze in mare tutte le esigenze connesse.

Art. 5.

Il Centro operativo emergenze in mare, compila e tiene aggiornati i piani connessi alla previsione, predisposizione ed allo intervento per tutte le emergenze relative ai compiti di cui al precedente art. 1. Esso attua altresì le deliberazioni della commissione grandi rischi concernenti la materia di cui alla presente ordinanza e si avvale del contributo di tutte le organizzazioni pubbliche o private, alle quali è fatto obbligo di corrispondere in maniera esauriente ed adeguata alle richieste formulate dal Centro stesso.

Art. 6.

Per l'assolvimento dei compiti affidati al Centro operativo emergenze in mare, i Ministeri della difesa e della marina mercantile provvedono ciascuno a distaccare in posizione di comando un ufficiale della Marina militare del Corpo di stato maggiore o delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di fregata, ovvero un funzionario di livello non inferiore a primo dirigente, nonché personale ausiliario civile e/o militare ritenuto necessario dal Centro operativo emergenze in mare, sino ad un massimo di tre elementi complessivamente.

Al verificarsi di una situazione di emergenza in mare o nella previsione che questa possa verificarsi, a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, i Dicasteri di cui al precedente comma provvedono a distaccare presso la centrale operativa dell'Ufficio del Ministro per il cordinamento della protezione civile, personale civile e militare idoneo per grado e numero ad assicurare un servizio continuo nell'arco delle 24 ore.

Art. 7.

A dirigere il Centro operativo emergenze in mare di cui allo art. 1 è designato il c.amm. Marcello Vacca-Torelli.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante prelevamento dal fondo della protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4287)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° settembre 1984 è pagabile presso le banche sottoindicate, la prima cedola d'interesse relativa al semestre marzo-agosto 1984 del prestito obbligazionario 1984/1992 indicizzato di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 7,90%.

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto A), del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di giugno e luglio 1984, è risultato pari al 15,108%;

b) per i BOT a 6 mesi, di cui all'art. 4, punto B), del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di giugno e luglio 1984, è risultato pari al 15,062%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti a) e b) risulta, pertanto, pari al 15,092% equivalente al tasso semestrale del 7,30%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre settembre 1984-febbraio 1985, scadenza 1° marzo 1985, cedola n. 2, un interesse del 7,30%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il secondo semestre di vita delle obbligazioni uno scarto positivo dello 0,80%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 2ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto del semestre precedente, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 2,20%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5 dei regolamenti, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso.

(4251)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di commesso, operatore ed agente presso le unità sanitarie locali della regione

Sono indetti avvisi pubblici per chiamata diretta mediante selezione, per titoli ed esami, presso le unità sanitarie locali della regione, a:

un posto di commesso-portiere;
un posto di commesso-usciere;
quattro posti di operatore tecnico-manutentore apparecchi di emodialisi;
sei posti di operatore tecnico-autista;
due posti di operatore tecnico-elettricista;
un posto di operatore tecnico-giardiniere;
due posti di operatore tecnico-centralinista;
un posto di operatore tecnico-idraulico;
un posto di operatore tecnico-muratore;
un posto di operatore tecnico-falegname;
un posto di operatore tecnico-pittore;
cinque posti di operatore tecnico-cuoco;
due posti di operatore tecnico-sarto;
cinque posti di operatore tecnico-conduttore di caldaia;
un posto di agente tecnico-magazziniere;
due posti di agente tecnico-disinfettore;
quattro posti di agente tecnico-operaio qualificato di cucina;
due posti di agente tecnico-portiere centralinista telefonico;
quindici posti di agente tecnico-ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Potenza.

(4273)

REGIONE UMBRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di radiologia (capo tecnico) presso le unità sanitarie locali della regione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di radiologia (capo tecnico) presso le unità sanitarie locali della regione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento per i servizi socio-sanitari della regione in Perugia.

(4275)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzeta Ufficiale*, parte seconda, n. 220 del 10 agosto 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di cuoco.

Azienda autonoma soggiorno e turismo, in Otranto: Concorsi interni, per titoli ed esami, a posti di III, VI e VII livello retributivo e funzionale del personale.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, n. **12**.

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 2 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico, ivi comprese quelle relative alla vigilanza sulle farmacie di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tutte le funzioni predette, ad eccezione di quelle riservate alla Regione dalla presente legge, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante i presidi, gli uffici e i servizi delle unità sanitarie locali, a norma della legge regionale 16 marzo 1981, n. **13**.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale e regionale vigente in materia, in quanto compatibile.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE

Capo I

FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2.

Indirizzo e coordinamento

Sono di competenza della Regione:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale al fine di assicurare la uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;

b) la emanazione di direttive in materia di esercizio farmaceutico.

Capo II

PIANTA ORGANICA - CONFERIMENTO DI SEDI - INDENNITÀ

Art. 3.

Formazione e revisione pianta organica

Le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie sono esercitate dall'assessore regionale all'igiene e sanità, il quale adotta i relativi provvedimenti, interessanti ambiti provinciali, sentiti i comuni, le unità sanitarie locali interessate e gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

Per la revisione della pianta organica di cui al comma precedente, si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente ciascun comune nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica ovvero acquisiti dalla Regione ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

Entro il termine di sesanta giorni dalla richiesta dell'assessorato regionale, i consigli comunali interessati adottano le relative deliberazioni che trasmettono, entro dieci giorni dalla approvazione dell'organo di controllo, all'unità sanitaria locale ed all'ordine provinciale dei farmacisti i quali esprimono il parere previsto dal precedente comma entro venti giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare.

Trascorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso

I termini indicati al secondo comma sono perentori.

Qualora, in occasione della revisione della pianta organica, di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, si riscontri l'esigenza di garantire una più razionale distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio legata al sorgere di nuovi insediamenti urbani e la variazione della popolazione non consenta l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, il consiglio comunale interessato potrà deliberare, con le modalità previste nei precedenti commi, una diversa articolazione delle sedi esistenti.

La revisione di cui al comma precedente è condizionata all'assenso dei titolari delle sedi farmaceutiche per le quali è previsto il trasferimento ad altre zone.

L'assessore regionale all'igiene e sanità esercita altresì le funzioni relative alle farmacie succursali di cui all'art. 116 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le quali possono essere istituite nelle stazioni di cura, ovvero di soggiorno e turismo.

L'autorizzazione all'apertura delle farmacie succursali è conferita in seguito a concorso per titoli ed esami riservato ai titolari di farmacia della provincia; il concorso viene espletato secondo le norme previste dalla presente legge per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione.

Art. 4.

Diritto di prelazione

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia secondo quanto previsto dall'art. 10, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, l'amministrazione comunale deve, entro il termine perentorio di sei mesi dall'approvazione della relativa deliberazione da parte dell'organo di controllo, deliberare il progetto di massima tecnico-finanziario di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed il regolamento per la gestione del servizio con allegata pianta organica del personale.

Entro il termine di tre mesi dall'approvazione degli atti di cui al precedente comma da parte dell'organo di controllo, l'amministrazione comunale deve bandire il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di farmacista direttore; decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione comunale decade dal diritto di prelazione.

La decadenza è pronunciata con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità; la sede farmaceutica viene inserita nel primo bando di concorso utile ai fini del conferimento per il privato esercizio, secondo la vigente normativa.

Art. 5.

Conferimento di sedi farmaceutiche

I concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio, sono indetti con decreto dell'assessore regionale alla igiene e sanità, su base provinciale.

La commissione giudicatrice è nominata dall'assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della giunta regionale ed è composta:

da un funzionario regionale della VI fascia funzionale con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche ed almeno otto anni di anzianità di servizio, che la presiede;

da un farmacista, dipendente di strutture pubbliche;

da due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, scelti su terne proposte dall'ordine professionale competente per territorio;

da un professore universitario ordinario associato, stabilizzato o incaricato della facoltà di farmacia.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla VI o V fascia funzionale con qualifica rispettivamente di esperto in materie amministrative o giuridiche e segretario.

Le prove d'esame si svolgono nel luogo stabilito dalla commissione giudicatrice e devono concludersi nel termine di sei mesi dal loro inizio.

L assessore regionale all'igiene e sanità provvede agli adempimenti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, nonché al riconoscimento del trasferimento del diritto di esercizio delle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, ed alla legge 28 febbraio 1981, n. 34.

Spetta inoltre all'assessorato regionale all'igiene e sanità l'emanazione del decreto di autorizzazione all'apertura e allo esercizio delle farmacie comunali.

Le ispezioni relative ai provvedimenti di cui ai precedenti commi sono effettuate dalla commissione prevista dall'ultimo comma del successivo art. 6.

I dispensari farmaceutici di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono istituiti dall'assessorato regionale all'igiene e sanità.

La relativa gestione è affidata ad un titolare o gestore provvisorio di farmacia della zona, con esclusione del farmacista gestore di altro dispensario farmaceutico.

Art. 6.

Gestioni provvisorie

Le sedi farmaceutiche uniche della Regione, vacanti o di nuova istituzione, vengono attribuite in gestione provvisoria fino al conferimento definitivo a seguito dei relativi pubblici concorsi, in base ad una graduatoria regionale annuale.

A tal fine i farmacisti interessati possono presentare allo assessorato regionale all'igiene e sanità istanza per essere inclusi nella suddetta graduatoria.

Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato al 15 dicembre di ciascun anno.

I requisiti che gli aspiranti devono possedere alla data di scadenza delle domande sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

sana costituzione fisica in relazione all'esercizio professionale;

iscrizione all'albo professionale;

non essere titolari di farmacia;

non aver alienato la farmacia nel decennio precedente.

Nella domanda, corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale e degli eventuali titoli posseduti, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, la data e il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, le eventuali condanne penali riportate, l'eventuale posto di lavoro, pubblico o privato a qualsiasi titolo ricoperto, di non essere titolari di farmacia, di non aver alienato la farmacia nel decennio precedente e l'indirizzo cui far pervenire le comunicazioni relative alla graduatoria.

Entro quindici giorni dalla data di scadenza delle domande l'assessore regionale all'igiene e sanità provvede a costituire una commissione presieduta dall'assessore medesimo o da un suo delegato e composta da:

un farmacista scelto su terna proposta d'intesa dagli ordini provinciali dei farmacisti della Regione;

un funzionario amministrativo della Regione appartenente alla VI fascia funzionale in servizio presso l'assessorato all'igiene e sanità;

un impiegato amministrativo della Regione appartenente alla V fascia funzionale, in servizio presso l'assessorato all'igiene e sanità, con funzioni di segretario.

La commissione di cui al comma precedente provvede a formulare la graduatoria regionale sulla base dei titoli attestanti l'esercizio professionale i quali saranno valutati secondo i criteri e con i punteggi complessivi indicati nei primi sei commi dell'art. 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Al voto di laurea saranno attribuiti punti 0,10 per ogni unità eccedente la votazione di 100 su 110.

A parità di punti nella graduatoria sono osservate le preferenze stabilite nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di cui al precedente quinto comma, la relativa documentazione.

Saranno inseriti in graduatoria in posizione finale e con l'osservanza delle preferenze di cui al comma precedente, anche i partecipanti che non potranno produrre nessuno dei predetti titoli.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 gennaio ed ha validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

L'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti alla data di pubblicazione della graduatoria e di quelle che si rendono vacanti durante l'anno di validità della graduatoria stessa viene effettuata, in relazione al numero degli aspiranti e delle sedi conferibili, secondo una delle seguenti modalità:

a) convocazione dei farmacisti inclusi in graduatoria per la scelta delle sedi vacanti che verranno contestualmente assegnate sulla base dell'ordine di classificazione;

b) comunicazione ai farmacisti, sulla base dell'ordine di classificazione in graduatoria, delle sedi vacanti con invito a far pervenire entro tre giorni dalla ricevuta comunicazione, la dichiarazione di accettazione della sede prescelta.

La dichiarazione di rinunzia, ovvero la mancata accettazione nel termine sopra indicato — equivalente a rinunzia — comportano la interpellazione del candidato che segue in graduatoria il rinunziatario.

I farmacisti che abbiano accettato una sede, ovvero che, a seguito dell'accettazione, non abbiano presentato la documentazione di cui al successivo comma, ovvero che, pur avendo presentato tale documentazione non abbiano provveduto all'apertura della farmacia non saranno interpellati per successive assegnazioni durante tutto l'arco di validità della graduatoria.

L'autorizzazione alla gestione provvisoria della sede farmaceutica verrà disposta dall'assessore all'igiene e sanità a condizione che l'assegnatario provveda a presentare nel termine di trenta giorni dalla data di accettazione della sede:

1) planimetria ed estremi del locale dove sarà aperto lo esercizio farmaceutico;

2) documentazione comprovante l'avvenuta accettazione delle dimissioni dall'eventuale posto di lavoro pubblico o privato, a qualsiasi titolo ricoperto, ovvero dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non ricoprire alcun posto di lavoro pubblico o privato a qualsiasi titolo;

3) certificato medico in bollo comprovante l'esenzione da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso;

4) documentazione comprovante che siano stati rilevati dal precedente titolare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico eventualmente contenuti nella farmacia e nei locali annessi ovvero che siano stati conclusi opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del medesimo adempimento.

Nel caso di mancato accordo fra le parti in ordine all'importo del rilievo di arredi, provviste e dotazioni, la commissione regionale farmacie di cui al successivo art. 10, sarà investita della vertenza entro quindici giorni dall'emissione del decreto di autorizzazione alla gestione provvisoria e dovrà decidere, inappellabilmente, nei quindici giorni successivi.

Il gestore provvisorio della farmacia sia di nuova che di non nuova istituzione, nel caso in cui la medesima gestione si protragga per tre anni senza che la sede farmaceutica sia stata assegnata in via definitiva, dovrà corrispondere al precedente gestore ed ottenere a sua volta dal subentrante l'indennità di avviamento, calcolata con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La norma di cui al comma precedente si applica altresì al farmacista che abbia gestito la farmacia quale vincitore di concorso pubblico successivamente annullato in sede giurisdizionale.

L'apertura e l'esercizio delle farmacie non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione disposta dall'assessorato all'igiene e sanità ai fini di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali siano regolari e tali da offrire garanzie di buon servizio.

L'ispezione è effettuata da una commissione composta da un farmacista designato dall'ordine professionale competente per territorio e da due funzionari dell'assessorato all'igiene e sanità, dei quali uno medico e l'altro amministrativo, con funzioni anche di segretario. Ove sia ritenuto necessario, l'assessorato all'igiene e sanità potrà chiedere alla unità sanitaria locale competente per territorio, che l'ispezione venga effettuata dalla commissione prevista dal successivo art. 18.

Art. 7.

Indennità di avviamento

Le funzioni concernenti la determinazione dell'indennità di avviamento nonché dell'importo del rilievo di arredi, provviste e dotazioni di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie ed all'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono affidate alla commissione regionale farmacie prevista dall'art. 10 della presente legge.

Art. 8.

Indennità di residenza

Le funzioni amministrative concernenti le provvidenze economiche previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono di competenza dell'assessorato regionale all'igiene e sanità e sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.

Le provvidenze sono erogate con periodicità annuale, sono riferite all'anno precedente a quello di presentazione delle relative domande e sono frazionabili per dodicesimi in relazione al periodo di apertura della farmacia o del dispensario; i periodi superiori a giorni quindici sono considerati mese intero.

Le domande sono presentate all'assessorato regionale all'igiene e sanità entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere corredate di un certificato della unità sanitaria locale competente per territorio attestante il regolare funzionamento ed il puntuale rispetto dell'orario e dei turni di apertura al pubblico durante il periodo per il quale viene richiesta l'indennità.

Gli adempimenti affidati alla commissione prevista dallo art. 5 della legge 8 marzo 1968, n. 221, sono demandati alla commissione regionale farmacie prevista dall'art. 10 della presente legge.

La liquidazione dell'indennità per la quota spettante al comune deve essere effettuata entro il 31 ottobre di ogni anno; la quota spettante alla Regione nonché l'indennità di gestione dei dispensari farmaceutici vengono liquidate entro lo stesso termine dell'assessorato all'igiene e sanità mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme della legge 8 marzo 1968, n. 221.

Art. 9.

Indennità integrativa

L'assessorato regionale all'igiene e sanità provvede ad erogare annualmente una indennità integrativa a favore dei comuni, dei titolari e dei gestori provvisori di farmacie rurali con popolazione non superiore a 1.500 abitanti, in base al volume d'affari dichiarato all'ufficio imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente, nella seguente misura:

1) per volume d'affari fino a L. 39.999.000 . L. 4.000.000

2) per volume d'affari da L. 40.000.000 a lire 49.999.000 . . . . » 3.000.000

3) per volume d'affari da L. 50.000.000 a lire 60.000.000 . . . . » 2.000.000

L'indennità è frazionabile per dodicesimi in relazione al periodo di apertura della farmacia nell'anno precedente; i periodi superiori a quindici giorni sono considerati mese intero.

Le domande sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere corredate di regolare certificato dell'ammontare del volume d'affari dichiarato all'ufficio imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente nonché di certificazione della unità sanitaria locale di competenza attestante il regolare funzionamento ed il puntuale rispetto dell'orario e dei turni di apertura al pubblico della farmacia durante il periodo per il quale viene richiesta l'indennità.

L'indennità viene corrisposta a cura dell'assessorato regionale all'igiene e sanità entro il 31 ottobre di ciascun anno, previa deliberazione della commissione regionale farmacie prevista dall'art. 10 della presente legge, mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo di previsione della spesa.

Art. 10.

Commissione regionale farmacie

Con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della giunta regionale, è istituita la commissione regionale farmacie cui sono demandate le funzioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della presente legge.

La commissione ha sede presso l'assessorato regionale all'igiene e sanità, dura in carica tre anni ed è composta come segue:

a) un funzionario dell'assessorato regionale all'igiene e sanità appartenente alla VI fascia funzionale, con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche e con anzianità di servizio di almeno otto anni nella qualifica, in veste di presidente;

b) un funzionario dell'assessorato regionale all'igiene e sanità appartenente alla VI fascia funzionale, con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche e con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica;

c) un funzionario dell'assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica appartenente alla VI fascia funzionale con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche e con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica;

d) due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terne proposte di intesa dagli ordini provinciali dei farmacisti della Regione.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente dell'assessorato regionale all'igiene e sanità appartenente alla VI o V fascia funzionale con qualifica, rispettivamente, di esperto in materie amministrative o giuridiche e segretario.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DELLA UNITA' SANITARIA LOCALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 11.

Funzioni

Le funzioni di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge, sono attribuite alle unità sanitarie locali e riguardano in particolare:

1) l'autorizzazione al trasferimento dei locali di esercizio delle farmacie;

2) la vigilanza sul servizio farmaceutico;

3) la disciplina dell'orario di apertura e chiusura delle farmacie, dei turni festivi, infrasettimanali, pomeridiani e notturni e delle ferie;

4) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalla normativa vigente;

5) la pronuncia di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

6) la predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione all'uso del farmaco;

7) il controllo sui medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell'unità sanitaria locale;

8) il prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su richiesta del Ministero della sanità;

9) la stesura della relazione annuale sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'unità sanitaria locale, qualificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;

10) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l'assistenza farmaceutica;

11) vigilanza sugli acquisti degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. L'acquisto delle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è effettuato dal responsabile del servizio di cui alla lettera *f*) dell'art. 25 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

La sezione III dei buoni acquisto di cui all'art. 39 della medesima legge è inviata all'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione e ubicata la farmacia.

Art. 12.

Orario del servizio

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane delle Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per la durata complessiva di 44 ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano.

Le farmacie rurali restano aperte per una durata complessiva di 36 ore settimanali.

Tutte le farmacie urbane e rurali, non di turno, restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

Le farmacie urbane e rurali possono fruire di una giornata infrasettimanale di chiusura per riposo settimanale secondo turni stabiliti ai sensi del successivo art. 14.

Il turno per festività domenicale o infrasettimanale non dà luogo a giorno di riposo a titolo di recupero.

Art. 13.

Orario dei dispensari farmaceutici

I dispensari farmaceutici restano aperti per una durata non inferiore a dieci ore settimanali, ripartite in cinque giorni.

L'articolazione del relativo orario è stabilito dalla unità sanitaria locale, sentito il responsabile del servizio previsto dall'art. 25, quarto comma, lettera *f*), della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

Art. 14.

Turni festivi, infrasettimanali, pomeridiani, notturni

Nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei comuni con più di due farmacie, a turno e a battenti aperti;

b) nei comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine e a battenti aperti fino alle ore 12,30 e successivamente a chiamata.

Durante l'intervallo pomeridiano, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei comuni con più di 100.000 abitanti, a battenti chiusi con l'obbligo di presenza del farmacista in farmacia, oppure a battenti aperti;

b) nei comuni al di sotto dei 100.000 abitanti, con più di due farmacie, a turno e a chiamata domiciliare;

c) nei comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata domiciliare.

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato:

a) nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a turno e a battenti aperti fino alle ore 22; a chiamata e con l'obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia, dalle ore 22 sino all'ora di riapertura delle farmacie;

b) nei comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 50.000 abitanti, a turno e a battenti aperti sino alle ore 22; a chiamata domiciliare dalle ore 22 all'ora di riapertura delle farmacie;

c) nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, a turno e a chiamata domiciliare;

d) nei comuni e frazioni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata domiciliare.

Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente pubblicati annualmente dall'Istituto centrale di statistica.

Per chiamata si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere d'urgenza della prescrizione, nonché tutti quei casi in cui il farmacista rilevi il carattere dell'urgenza della richiesta.

E' fatto obbligo al farmacista di turno di assicurare la reperibilità nel comune dove ha sede la farmacia, durante tutto il periodo del proprio turno.

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante l'orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.

Art. 15.

Ferie annuali

Nei comuni ove sia aperto al pubblico più di un esercizio farmaceutico i titolari interessati possono fruire della chiusura annuale della farmacia per ferie, per un massimo di trenta giorni solari, frazionabili in periodi non inferiori a giorni dieci consecutivi, secondo turni stabiliti ai sensi del successivo art. 16

Nei comuni ove sia aperta al pubblico una sola farmacia i titolari interessati fruiscono, previa autorizzazione dell'unita sanitaria locale competente, delle ferie annuali di cui al precedente comma, a condizione che assicurino, durante il periodo di ferie, il servizio farmaceutico alla popolazione. Le modalità di tale servizio, che comunque non potrà essere inferiore a due ore giornaliere, dovranno essere concordate con il responsabile del competente servizio della unità sanitaria locale.

Art. 16.

Determinazione orari e turni

Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie, al servizio notturno, ai turni settimanali, festivi, notturni, di chiusura infrasettimanale nonché alla chiusura per ferie di cui al primo comma dell'articolo precedente, sono stabiliti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, sentita la commissione per il servizio farmaceutico di cui al successivo art. 17, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.

Art. 17.

Commissioni per il servizio farmaceutico

Presso ciascuna unità sanitaria locale sono istituite le commissioni per il servizio farmaceutico cui sono affidati i seguenti compiti:

a) parere sui provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 11 della presente legge;

b) parere sui provvedimenti di cui all'art. 15 della presente legge.

Le commissioni sono nominate dal comitato di gestione, durano in carica due anni e sono composte come segue:

a) il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, o suo delegato, in veste di presidente;

b) il responsabile del servizio di cui alla lettera *f*) dell'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, ovvero, nel caso dell'accorpamento previsto dal sesto comma dello stesso articolo, un farmacista assegnato al servizio;

c) due funzionari amministrativi dell'unità sanitaria locale;

d) due farmacisti esercenti in farmacie, di cui uno non titolare, scelti, rispettivamente, su terne proposte dall'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato amministrativo dell'unità sanitaria locale.

Per ogni componente sono nominati i relativi supplenti con gli stessi criteri di nomina dei componenti effettivi.

Art. 18.

Commissioni di vigilanza sulle farmacie

Presso ciascuna unità sanitaria locale sono istituite le commissioni per la vigilanza sulle farmacie cui sono affidati i compiti ispettivi previsti dalla normativa vigente in materia di esercizio farmaceutico.

Le commissioni sono nominate dal comitato di gestione, durano in carica due anni e sono composte come segue:

a) il responsabile del servizio di cui alla lettera *f*) dell'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 ovvero, nel caso dell'accorpamento previsto dal sesto comma dello stesso articolo, un farmacista assegnato al servizio, in veste di presidente;

b) un medico del servizio di cui alla lettera *a*) dell'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13;

c) un farmacista scelto su una terna proposta dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio;

d) un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale con funzioni anche di segretario.

Per ogni componente sono nominati i relativi supplenti con gli stessi criteri di nomina dei componenti effettivi.

Art. 19.

Strutture ed organi competenti all'esercizio

I provvedimenti relativi alle attività di cui ai numeri 4) e 5) del precedente art. 11 sono adottati dal comitato di gestione sentita la commissione per il servizio farmaceutico prevista dal precedente art. 17.

Le attività istruttorie, di vigilanza e controllo nelle materie di cui al medesimo art. 11, sono demandate al competente servizio dell'unità sanitaria locale.

L'attività ispettiva per il controllo delle farmacie di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, è svolta in forma collegiale da parte dell'apposita commissione prevista dal precedente art. 18.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Trattamento economico organismi collegiali

Ai componenti e ai segretari estranei all'amministrazione regionale, facenti parte degli organismi collegiali previsti dalla presente legge, insediati presso l'assessorato all'igiene e sanità, viene corrisposto il seguente trattamento economico:

1) medaglie fisse di presenza previste dall'art. 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni;

2) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:

a) dalla normativa statale di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, nel caso di dipendenti statali e di altri dipendenti pubblici per i quali trova applicazione la medesima normativa statale;

b) dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, nel caso dei restanti estranei alla amministrazione regionale; ad essi viene corrisposta l'indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti della Regione.

Ai componenti ed ai segretari estranei all'unità sanitaria locale ove hanno sede gli organismi collegiali previsti dalla presente legge, viene corrisposto il seguente trattamento economico:

1) medaglie fisse di presenza previste dall'art. 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni;

2) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:

a) dalla normativa statale di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, nel caso di dipendenti statali e di altri dipendenti pubblici per i quali trova applicazione la medesima normativa statale;

b) dalla normativa vigente per i dipendenti delle unità sanitarie locali nel caso dei restanti estranei alla unità sanitaria locale; ad essi viene corrisposta l'indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti delle unità sanitarie locali.

Le spese per il funzionamento degli organismi collegiali a carattere regionale previsti nella presente legge fanno carico al bilancio della Regione.

Le spese per il funzionamento dei restanti organismi collegiali fanno carico ai bilanci delle unità sanitarie locali presso le quali gli organismi stessi hanno sede.

Art. 21.

Soppressione di organi collegiali

Contestualmente alla istituzione degli organismi collegiali previsti dagli articoli 10 e 18 della presente legge, sono soppressi i seguenti organismi collegiali:

a) commissioni provinciali farmacie previste dall'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

b) commissioni previste dall'art. 50 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

Art. 22.

Abrogazione di leggi e norme incompatibili

Fatto salvo quanto previsto ai successivi, articoli, sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 23.

Disciplina transitoria servizio farmaceutico

Limitatamente alla prima formazione della pianta organica delle farmacie di cui all'art. 3 della presente legge, non si terrà conto del principio dell'alternanza applicato in precedenza ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Alle sedi farmaceutiche che, al momento di entrata in vigore della presente legge, risultano assunte in gestione da parte dei comuni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 475 del 1968, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 4 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 8 e 9, i termini di scadenza delle domande sono fissati al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I certificati delle unità sanitarie locali sono sostituiti da certificati rilasciati dai sindaci competenti per territorio.

I farmacisti ed i comuni ai quali sia stato riconosciuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alle provvidenze economiche ai sensi delle norme della legge 8 marzo 1968, n. 221, potranno presentare le domande per la concessione delle indennità di cui al precedente art. 8 entro il 31 marzo del primo anno utile, successivo al biennio per il quale sia stato già riconosciuto il diritto ai predetti benefici economici.

Art. 24.

Disciplina transitoria organismi collegiali

Sino alla costituzione degli organismi collegiali previsti dai precedenti articoli 10, 17 e 18, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare gli organismi collegiali esistenti, nell'attuale composizione e sulla base della normativa previgente.

I concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano state costituite le commissioni d'esame, sono portati a termine dalle commissioni stesse nel rispetto della normativa previgente.

Ai componenti ed ai segretari delle commissioni di cui al precedente comma, viene corrisposto, con decorrenza dalla data di inizio delle procedure concorsuali, il trattamento economico previsto dal precedente art. 20.

Art. 25.

Trasferimento di atti

Gli atti e i documenti relativi alle funzioni trasferite esistenti presso l'assessorato all'igiene e sanità e gli uffici dei medici provinciali, sono consegnati dalla Regione alle unità sanitarie locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.

La regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per lo svolgimento di proprie attività ovvero ottenerne copia conforme.

Art. 26.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge nel bilancio della Regione per l'anno 1984, saranno apportate le seguenti modifiche:

lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 02102 del bilancio della Regione per il 1983 sarà incrementato di L. 5.000.000;

lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 12151 del bilancio della Regione per il 1983 sarà incrementato di L. 170.000.000 e la denominazione così variata:

Cap. 12151 - (Denominazione variata) - Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali, indennità di gestione dei dispensari farmaceutici ed indennità integrativa a favore dei comuni, dei titolari e dei gestori provvisori di farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e articoli 8 e 9 della presente legge) (spesa obbligatoria).

Nell'oggetto omogeneo 12.11 dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1984 sarà istituito un capitolo con lo stanziamento di L. 50.000.000 e con la seguente denominazione:

« Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 04 - Sett. 08 - Spese per l'espletamento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, spese relative al trattamento economico ai componenti ed ai segretari delle commissioni giudicatrici estranei all'amministrazione regionale; spese per il trattamento economico ai componenti delle commissioni selettive per titoli per l'attribuzione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione (articoli 5 e 6 della presente legge

Alle suddette spese valutate in complessive L. 225.000.000 annue si farà fronte per il 1984:

quanto a L. 120.000.000, attraverso l'utilizzo, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, della corrispondente somma prevista nel capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1983, e la conseguente riduzione della riserva, non utilizzata, esistente alla voce n. 24 della tabella allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 (legge finanziaria), successivamente integrata dalla legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31;

quanto a L. 105.000.000 con l'utilizzo della maggior quota prevista per il 1984, del gettito dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

Alle spese previste per gli anni successivi al 1984 si farà fronte attraverso l'utilizzo della maggior quota dell'imposta sui tabacchi derivanti dal suo naturale incremento.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1984 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 27.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 aprile 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, n. 13.
Nuove norme in materia di albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 2 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Albo regionale

L'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, già istituito con la legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni, è regolato dalle seguenti norme.

L'albo è pubblico e ha distinte sezioni per: le imprese e loro consorzi; le società; le cooperative e loro consorzi; consorzi fra imprese artigiane.

Art. 2.

Categorie di iscrizione

L'iscrizione all'albo regionale è fatta in ordine alfabetico, con indicazione della sede legale, numero di codice fiscale, specializzazione dei lavori ed importo di iscrizione, secondo le categorie appresso indicate:

1) per i lavori fino all'importo di lire 75.000.000;
2) per i lavori fino all'importo di lire 150.000.000;
3) per i lavori fino all'importo di lire 300.000.000;

4) per i lavori fino all'importo di lire 600.000.000;
5) per i lavori fino all'importo di lire 800.000.000;
6) per i lavori fino all'importo di lire 1.500.000.000;
7) per i lavori fino all'importo di lire 3.000.000.000;
8) per i lavori fino all'importo di lire 6.000.000.000;
9) per i lavori fino all'importo di lire 9.000.000.000;
10) per i lavori oltre lire 9.000.000.000.

La tabella indicata al precedente comma viene aggiornata all'inizio di ogni anno a partire dal 1986 rivalutando gli importi nella misura del 100 per cento del tasso di svalutazione della moneta verificatosi nell'anno precedente secondo i calcoli ISTAT.

Art. 3.
Specializzazione

Gli appaltatori possono essere iscritti all'albo per le seguenti specializzazioni:

I - Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente - demolizioni e sterri.

II - Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie - opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia.

III - Lavori di restauro:
a) restauro di edifici monumentali;
b) lavori e scavi archeologici.

IV - Opere speciali in cemento armato.

V - Impianti tecnologici e speciali - impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:
a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento;
a1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;
b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;
c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;
d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;
d1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;
e) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;
f) fornitura ed istallazione di manufatti in:
1) metallo, legno, materie plastiche;
2) materiali lapidei;
3) materiali vetrosi;
g) tinteggiatura e verniciatura;
h) fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi - lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione.

VI - Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.

VII - Segnaletica e sicurezza stradale.

VIII - Pavimentazioni con materiali speciali.

IX - Lavori ferroviari:
a) lavori di manutenzione, sistematica dell'armamento;
b) lavorazioni speciali del binario;
c) impianti per la sicurezza del traffico;
d) impianti per la trazione elettrica;
e) impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

X - Lavori idraulici:
a) acquedotti, fognature, impianti di irrigazione;
b) lavori di difesa e sistemazione idraulica;
c) gasdotti - oleodotti.

XI - Lavori di sistemazione agraria, forestale, e di verde pubblico.

XII - Lavori speciali:
a) impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;
b) impianti di trattamento di rifiuti.

XIII - Lavori marittimi:
a) costruzioni di moli, bacini, banchine ecc.;
b) lavori di dragaggio;
c) manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali.

XIV - Dighe.

XV - Gallerie.

XVI - Impianti per la produzione e distribuzione di energia:
a) centrali idrauliche;
b) centrali termiche;
c) centrali elettronucleari;
d) impianti per la produzione di energia da fonti alternative;
e) impianti elettrici per centrali;
f) cabine di trasformazione;
g) linee di alta tensione;
h) linee a media e bassa tensione;
i) apparati vari;
l) impianti esterni di illuminazione;
m) linee telefoniche e opere connesse.

XVII - Carpenteria metallica.

XVIII - Impianti di telecomunicazioni.

XIX - Lavori ed opere speciali vari:
a) rilevamenti topografici speciali;
b) esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
c) fondazioni speciali;
d) consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo;
e) impermeabilizzazione dei terreni;
f) trivellazione e pozzi.

XX - Fornitura ed istallazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari).

Le specializzazioni di cui al comma precedente potranno essere modificate con decreto dell'assessore regionale dei lavori pubblici, sentita la commissione di cui al successivo art. 12.

Art. 4.
Requisiti di ordine generale per l'iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale deve essere presentata apposita domanda in carta legale, all'assessorato regionale dei lavori pubblici corredata o dal certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori, oppure in mancanza di detto certificato, dai seguenti documenti redatti in conformità alle leggi sul bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana ovvero di residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, purché appartenenti a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.

Alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, l'iscrizione all'albo è consentita anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a due mesi dalla domanda di iscrizione, nonché certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla procura e dalla pretura, di data non anteriore a due mesi da quella della domanda di iscrizione, relativi all'assenza di procedimenti penali di cui alla lettera *b*) dell'art. 11 della presente legge nonché all'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni;

c) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta o della società; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

d) certificato della cancelleria del tribunale con l'indicazione della persona avente facoltà di impegnare legalmente la ditta o la società;

e) attestazione relativa all'assolvimento degli adempimenti in materia di contributi sociali, rilasciata dai competenti istituti di previdenza ed assistenza, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza, se cittadino straniero;

f) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, relativo all'assolvimento degli obblighi in materia di imposte e tasse, ovvero ricevuta comprovante la presentazione della dichiarazione dei redditi;

g) per le società commerciali: copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto se previsto dalla natura giuridica dell'impresa richiedente, certificato della cancelleria del tribunale competente o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società, di data non anteriore a due mesi dalla domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non abbia presentato domanda di concordato. Dal certificato, o documento equivalente, deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

Per le società, per le cooperative e loro consorzi, per i consorzi di imprese e di artigiani, i certificati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno riferirsi a coloro che ne hanno legale rappresentanza e la firma sociale, nonché al direttore tecnico di cui al successivo art. 8.

Le società cooperative e loro consorzi dovranno inoltre presentare, oltre all'atto costitutivo e allo statuto se previsto dalla natura giuridica dell'impresa richiedente, l'elenco dei soci e il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio, mentre le società e i consorzi fra imprese e di artigiani dovranno, a loro volta, presentare, oltre all'atto costitutivo e allo statuto sociale, se previsto dalla natura giuridica dell'impresa richiedente, l'elenco dei soci e il certificato d'iscrizione alla camera di commercio.

Per i requisiti di cui ai punti e) e f) costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria od amministrativa o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato del richiedente.

Art. 5.

Idoneità tecnica

L'impresa che chiede l'iscrizione all'albo deve comprovare la propria idoneità tecnica presentando dei certificati da cui risulti che ha eseguito o diretto lavori analoghi a quello per i quali viene chiesta l'iscrizione.

Detti certificati devono essere rilasciati:

se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico responsabile di uffici statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti ed istituti pubblici;

se trattasi di lavori privati, dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, previo accertamento e conferma dell'ufficio periferico dell'assessorato dei lavori pubblici competente per territorio.

Nel certificato si dovranno indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo ed il luogo di esecuzione, nonché dichiarare se furono portati a termine a regola d'arte o se diedero luogo a vertenze con il committente in sede arbitrale o giudiziaria con l'indicazione dell'esito di esse.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati certificati rilasciati dal console competente, contenenti oltre le indicazioni di cui al comma precedente, l'accertamento e conferma delle autorità tecniche del luogo.

Il richiedente dovrà, inoltre, allegare:

a) dichiarazione nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere ed altre attrezzature di cui l'impresa dispone;

b) ogni altro documento che l'imprenditore ritenga utile per la dimostrazione della propria idoneità tecnica.

Art. 6.

Capacità economica e finanziaria

Le imprese che chiedono l'iscrizione all'albo devono dimostrare la propria capacità finanziaria mediante la seguente documentazione:

a) idonee referenze bancarie, acquisite anche su richiesta diretta e riservata della segreteria dell'albo agli istituti indicati dall'interessato nella domanda di iscrizione;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la cifra di affari dell'impresa negli ultimi tre esercizi;

c) ogni altro documento atto a comprovare la potenzialità economica e finanziaria dell'impresa, di data non anteriore a mesi due da quella della domanda di iscrizione.

Art. 7.

Passaggio di categoria

L'impresa può essere iscritta a più specializzazioni semprechè sia in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna di esse.

Il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore, qualora le imprese dimostrino di possederne i requisiti, può essere concesso, dopo almeno un anno dalla prima iscrizione o dall'ultima revisione.

L'estensione a nuova specializzazione è subordinata alla dimostrazione dei particolari requisiti di cui ai precedenti articoli.

La domanda di passaggio di categoria e di estensione a nuova specializzazione, dovrà essere corredata dei documenti di cui all'art. 5, commi primo e ultimo, e all'art. 6.

Art. 8.

Direttori tecnici

Le società comunque costituite nominano uno o più direttori tecnici ai quali devono riferirsi i certificati di cui al primo comma dell'art. 5 dandone comunicazione all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Parimenti provvedono le ditte individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.

Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale è fatto divieto alla medesima persona di ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore tecnico in più imprese.

Art. 9.

Diritto annuale di iscrizione

L'iscrizione all'albo regionale è subordinata al pagamento di un diritto annuale di iscrizione secondo la seguente tabella e secondo le categorie di cui all'art. 2:

1) fino a L. 150.000.000 L. 50.000;

2) fino a L. 1.500.000.000 L. 100.000;

3) fino a L. 6.000.000.000 L. 400.000;

4) fino a L. 9.000.000.000 e oltre L. 500.000.

Il suddetto pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno; il ritardato pagamento è soggetto alla maggiorazione del 10 per cento se versato entro il mese di febbraio e del 20 per cento, dopo tale data, e comunque non oltre il mese di marzo.

La ricevuta dell'eseguito pagamento presso la tesoreria regionale del diritto annuale di cui sopra dovrà essere trasmessa alla segreteria dell'albo presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici.

L'iscrizione all'albo si comprova mediante certificato valevole per un anno dalla data del rilascio, redatto su carta resa legale a cura della segreteria dell'albo.

Il diritto annuale di iscrizione, nella misura indicata al primo comma, può essere modificato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme proposta dell'assessore dei lavori pubblici.

Art. 10.

Sospensione dall'albo

La commissione di cui all'art. 12 delibera la sospensione dell'albo, nel rispetto dell'ultimo comma del successivo art. 11, degli appaltatori che si trovino in uno dei seguenti casi:

a) sia in corso procedura di fallimento o concordato preventivo secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera se trattasi di cittadino di altro Stato;

b) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti negligenza o irregolarità nella condotta, gestione ed esecuzione dei lavori;

c) che nell'esecuzione di opere o nella costruzione di edifici anche privati siano incorsi nella violazione di norme e di regolamenti di igiene ed edilizi, nonché di prescrizioni di strumenti urbanistici;

d) abbiano commesso infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

e) sia accertato inadempimento ad obblighi tributari, secondo la legislazione italiana;

f) non abbiano osservato gli adempimenti di cui al successivo art. 17;

g) siano stati adottati provvedimenti di polizia e solo per la durata di essi, ovvero siano in corso procedimenti relativi a delitti che per la loro natura e gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale del richiedente;

h) abbiano contravvenuto alle disposizioni di cui all'articolo 8, ultimo comma, e all'art. 16, quarto comma, della presente legge;

i) siano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni.

Dette ipotesi devono riferirsi al titolare o al direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; ad uno o più soci e al direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico per ogni altro tipo di società.

Nel provvedimento di sospensione sarà specificata la durata della sospensione medesima.

La sospensione disposta per i motivi di cui ai commi precedenti è revocata dalla commissione medesima, allorché, per accertamento diretto e su documentazione della parte, risulti che siano venuti meno i motivi per i quali è stata adottata e, limitatamente alle società, si sia provveduto alla sostituzione del direttore tecnico di cui all'art. 8.

Art. 11.

Cancellazione dall'albo

Con provvedimento della commissione di cui all'art. 12 è disposta la cancellazione dall'albo degli appaltatori che si trovino in uno dei seguenti casi:

a) grave e ripetuta negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

b) condanna passata in giudicato per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi e preterintenzionali;

c) emanazione di un provvedimento che disponga l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni, o la decadenza dell'iscrizione agli albi appaltatori di opere pubbliche;

d) recidiva nelle infrazioni all'obbligo del regolare pagamento dei salari ai dipendenti, secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro;

e) fallimento o liquidazione;

f) cessazione di attività;

g) mancato pagamento del diritto annuale di cui all'art. 9, previa diffida notificata a termini di legge;

h) ripetuto inadempimento degli obblighi tributari relativi alle dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;

i) recidiva nelle infrazioni alle leggi sociali ritenute gravi dalla commissione;

l) recidiva nelle infrazioni di cui alla lettera *c*) dell'articolo 10.

La commissione di cui all'art. 12, al fine di accertare i motivi che comportano la sospensione o la cancellazione dall'albo regionale, fissa agli interessati un termine, non inferiore a 30 giorni, per essere sentiti sui fatti addebitati.

Art. 12.

Commissione dell'albo

L'iscrizione, la revisione dei requisiti degli imprenditori già iscritti, l'ammissione, la retrocessione della categoria, la modifica della specializzazione, la sospensione e la cancellazione dall'albo regionale degli appaltatori, sono disposte da un'apposita commissione permanente presso l'assessorato dei lavori pubblici, da nominarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La commissione è costituita dall'assessore regionale dei lavori pubblici che la presiede anche attraverso un suo delegato, e dai seguenti componenti:

a) tre, designati dall'assessore regionale dei lavori pubblici fra i funzionari dell'assessorato, uno dei quali appartenente agli uffici periferici;

b) il segretario del comitato regionale per l'albo nazionale appaltatori;

c) due, su designazione delle associazioni più rappresentative degli imprenditori stipulanti contratti collettivi di lavoro a livello provinciale nel settore delle costruzioni edili;

d) due, su designazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle società cooperative più rappresentative riconosciute a livello nazionale;

e) due, su designazione delle associazioni più rappresentative degli artigiani.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla VI o alla V fascia, in servizio presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici.

La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti, tranne che il presidente e quello di cui alla lettera *b*), possono essere riconfermati per un solo triennio.

Le deliberazioni della commissione sono valide se adottate con intervento della metà più uno dei componenti ed un maggioranza assoluta dei votanti.

Contro di esse, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso alla giunta regionale la quale, entro sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della commissione.

Un estratto delle deliberazioni è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

La commissione si riunisce su convocazione del presidente e, comunque, almeno due volte ogni semestre.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore dei lavori pubblici.

Ai componenti la commissione è riconosciuto il trattamento di cui alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando per i dipendenti regionali il disposto dell'art. 72 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 13.

Iscrizione all'albo

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge disciplinano le modalità di iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esecuzione dei lavori di importo superiore a L. 50.000.000, di competenza dell'amministrazione regionale o altri enti pubblici, quando i lavori siano eseguiti con finanziamento totale o anche parziale — purché prevalente — della Regione.

Tuttavia, sempreché per i lavori da eseguire vi siano meno di 10 imprese iscritte all'albo, l'amministrazione appaltante invita all'appalto imprese particolarmente attrezzate per la natura dei lavori stessi, purché iscritte all'albo per una specializzazione affine.

Gli appalti di lavori di importo inferiore a L. 50.000.000 possono essere affidati ad imprese non iscritte all'albo, preferibilmente a cooperative e consorzi di cooperative.

Art. 14.

Variazioni

Le imprese iscritte all'albo devono comunicare alla segreteria dell'albo stesso tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e strutture che siano influenti ai fini della presente legge, entro 30 giorni dal loro verificarsi.

E' fatto obbligo alle stazioni appaltanti di comunicare alla predetta segreteria ogni utile notizia ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'albo di cui ai precedenti articoli 10 e 11 entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza.

Art. 15.

Segretario della commissione

Il segretario della commissione è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla loro adozione, le decisioni adottate dalla commissione stessa agli imprenditori interessati.

Il segretario è altresì responsabile della regolare tenuta dell'albo e provvede alla raccolta delle notizie sull'idoneità tecnica, finanziaria e morale degli imprenditori.

Per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo ci si avvarrà dei servizi meccanografici a disposizione dell'amministrazione regionale.

Art. 16.
Condizioni di ammissibilità alle gare d'appalto

Ciascuna impresa non può assumere in appalto, anche per cottimo fiduciario, lavori di importo superiore a quello della categoria in cui è iscritta aumentato di un quinto; in ogni caso, nel territorio della Regione, le imprese di cui alle categorie 7, 8, 9, 10 dell'art. 2, non possono gestire contemporaneamente lavori per appalti pubblici o privati il cui importo complessivo sia cinque volte superiore a quello più alto della relativa iscrizione.

A tal fine le imprese di cui alla seconda parte del comma precedente dovranno presentare all'atto della gara, o al momento in cui viene presentata l'offerta, nel caso di trattativa privata, un'esplicita dichiarazione del numero e dell'importo degli appalti in atto gestiti per lavori appaltati dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 13.

La gestione dei lavori appaltati deve intendersi decorrente dalla data dell'offerta fino alla data del verbale della loro ultimazione.

Le dichiarazioni non rispondenti all'effettiva situazione comportano, a carico dell'impresa responsabile, la revoca dell'appalto e l'incameramento della cauzione prestata, oltre le eventuali conseguenze di legge per danni subiti dall'amministrazione appaltante, nonché l'applicazione della sanzione di cui al precedente art. 10.

E' fatto obbligo agli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale ed agli altri enti pubblici di cui al secondo comma dell'art. 13 di far pervenire entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione o di affidamento, alla segreteria dell'albo, copia del verbale di aggiudicazione ovvero dell'atto di affidamento.

Art. 17.
Ammissione agli appalti

Per essere ammessi alle gare di appalto, gli appaltatori iscritti all'albo regionale devono presentare la seguente documentazione, redatta in conformità alle leggi sul bollo:

a) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi alla data fissata per la gara. Per il concorrente cittadino straniero non residente in Italia, deve essere presentato un documento equivalente in base alla legislazione nello Stato in cui esso appartiene. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa i predetti certificati devono riferirsi ad entrambi;

b) certificato di iscrizione all'albo regionale;

c) dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 16;

d) ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante in conformità alle leggi statali o regionali in materia di appalto di opere pubbliche ed in relazione alla particolarità dell'opera che si intende appaltare.

Per le società, cooperative e consorzi di cooperative il certificato di cui alla lettera *a*) deve riferirsi a coloro che ne hanno la legale rappresentanza e la firma sociale, nonché al direttore tecnico di cui all'art. 8 della presente legge. Esse dovranno, altresì, presentare il certificato della cancelleria del tribunale, o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, di data non anteriore a mesi due, dal quale risulti, oltre l'indicazione del legale rappresentante, che le medesime non hanno in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione o amministrazione controllata.

Art. 18.
Norme transitorie

Fintanto che non si sarà insediata la commissione di cui al precedente art. 12, continua ad operare la commissione di cui all'art. 20 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, secondo quanto previsto ai commi successivi.

In fase di prima attuazione della presente legge alle imprese già iscritte nell'albo regionale appaltatori per la categoria di oltre L. 400.000.000, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è attribuita la categoria di importo non inferiore a lire 1.500.000.000, fatta salva la possibilità di attribuire una categoria superiore, previa domanda dell'impresa interessata, corredata della documentazione prescritta dalla presente legge o dal certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori.

Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, ovvero le variazioni alle precedenti, la commissione provvede secondo le norme di cui alla presente legge.

Per quanto attiene l'attribuzione delle specializzazioni si procede al riconoscimento delle specializzazioni immediatamente assimilabili secondo la seguente tabella:

a) lavori stradali di terra e murari: I - VI;

b) lavori edili in cemento armato: II;

c) lavori idraulici compresi acquedotti e fognature: X *a*);

d) lavori marittimi: XIII *a*), *b*), *c*);

e) impianti meccanici ed elettrici:

l'equiparazione di detta specializzazione avviene attribuendo alla parte relativa agli « impianti elettrici » le specializzazioni V *c*) e XVII), mentre per quella relativa agli « impianti meccanici », l'equiparazione avviene tenendo conto della specifica certificazione in possesso della segreteria dell'albo regionale appaltatori;

f) lavori impianti, forniture speciali; l'equiparazione avviene tenendo conto delle analoghe e simili sottospecializzazioni risultanti nell'apposita sezione dell'albo regionale appaltatori.

Art. 19.

E' abrogata la legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, e tutte le altre norme regionali in contrasto con la presente legge.

Per quant'altro non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme contenute nella legislazione statale disciplinante la particolare materia.

Art. 20.
Spese

I diritti previsti dall'art. 9 della presente legge sono accreditati in conto del capitolo del bilancio della Regione per il 1984 corrispondente al capitolo 20707 dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 e di quelli per gli anni successivi.

Le spese relative agli articoli 1 e 12 quantificate in lire 10.000.000 annui graveranno sui capitoli di spesa del bilancio della Regione per il 1984 e di quelli successivi corrispondenti ai capitoli 08230 e 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1983.

Al suddetto onere si farà fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 aprile 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, n. 14.
Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 2 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione del marchio

L'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.) istituisce il marchio ufficiale d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna e lo gestisce secondo il disposto della presente legge.

L'apposito regolamento d'attuazione sarà emanato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per l'artigianato, sentito il parere della commissione consiliare competente per materia.

Art. 2.

Finalità

Il marchio ha lo scopo di promuovere la conoscenza di prodotti dell'artigianato tipico sardo, di garantirne l'autentica originalità, la qualità dei materiali impiegati nelle fasi di lavorazione, oltreché la rispondenza alle oggettive e peculiari interpretazioni delle tradizioni della Sardegna.

Art. 3.

Produzioni artigianali tutelate

Sono considerate produzioni artigianali, ai fini della presente legge, tutti quei manufatti di affermata tradizione secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturali o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

Art. 4.

Comitato

Presso la sede dell'I.S.O.L.A. è costituito il comitato per il marchio di origine e qualità, nominato con decreto dell'assessore competente per l'artigianato.

Esso dura in carica tre anni ed è composto da:

a) il direttore dell'I.S.O.L.A.;

b) un assistente artistico dell'Istituto;

c) tre esperti di alta qualificazione per la loro esperienza professionale e artistica nel campo dell'artigianato tipico della Sardegna;

d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti a livello regionale;

e) un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di artigianato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'I.S.O.L.A. appartenente alla V o VI fascia funzionale.

Il comitato elegge il presidente fra i propri componenti, a maggioranza di voti.

Ai componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) compete l'indennità di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti dell'I.S.O.L.A. appartenenti alla VI fascia funzionale.

Art. 5.

Compiti del comitato

Il comitato ha il compito di esprimere pareri vincolanti per l'utilizzazione del marchio:

a) sulle domande presentate dalle imprese artigiane interessate;

b) sui criteri relativi ai controlli preventivi o successivi alla concessione.

Il comitato, inoltre, esprime pareri che possono essere richiesti dall'I.S.O.L.A. o dall'assessorato competente in materia di artigianato, sulla gestione del marchio.

Art. 6.

Autorizzazione e revoca del marchio

L'uso del marchio o la sua revoca sono disposti con provvedimento del presidente dell'I.S.O.L.A. in conformità al parere espresso dal comitato di cui al precedente art. 4.

L'autorizzazione all'uso del marchio è concessa a domanda delle imprese artigiane interessate, a seguito di accurate indagini svolte dall'I.S.O.L.A., riguardanti i sistemi di lavorazione, le materie prime impiegate, la qualità degli elaborati, nonché la correttezza professionale dei richiedenti.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nelle disposizioni di attuazione, di cui all'art. 1 della presente legge, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

Avverso il rigetto della domanda di concessione o il provvedimento di revoca è ammessa opposizione al presidente dell'I.S.O.L.A., che decide in via definitiva, sentito il parere del comitato, previa deliberazione conforme del consiglio di amministrazione dell'I.S.O.L.A.

Art. 7.

Notifica e pubblicazione

I provvedimenti di autorizzazione e revoca dell'uso del marchio, nonché, quelli relativi alle opposizioni di cui al precedente articolo, sono comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla loro adozione e sono pubblicati per estratto, a cura dell'I.S.O.L.A., nella parte terza del Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 8.

Spese

Le spese per l'apposizione del marchio sono a carico dell'I.S.O.L.A. per i primi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, le stesse spese saranno a carico delle imprese artigiane.

Art. 9.

Settori merceologici

Il contrassegno del marchio di origine e qualità è apposto sugli elaborati di artigianato tipico dei settori merceologici previsti nelle disposizioni d'attuazione di cui al precedente art. 1.

Il contrassegno è costituito da una composizione grafica nella quale figura un cavallino stilizzato e le parole « Artigianato - Sardegna ».

Nelle disposizioni di attuazione sono indicati i procedimenti e le forme di apposizione del marchio che, comunque, devono rispettare le caratteristiche essenziali del contrassegno registrato

Art. 10.

Tutela

Il marchio è registrato a cura dell'I.S.O.L.A. secondo le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11.

Norma abrogativa

La lettera *g*) del secondo comma dell'art. 2 dello statuto dell'I.S.O.L.A., approvato con legge regionale 2 marzo 1957, n. 6, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 12.

Contributo I.S.O.L.A.

Per le spese derivanti dalla gestione e dalla diffusione del marchio, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo annuo a favore dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano.

Art. 13.

Norma finanziaria

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato del turismo, artigianato e commercio del bilancio della Regione per il 1984 sarà istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di L. 400.000.000:

Cap. 07043 - (Nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 06 - Cat. 05 - Sett. 20 - Contributo annuale a favore dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano per la gestione del marchio d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna.

Le spese per l'applicazione della presente legge valutate per il 1984 in L. 400.000.000, gravano sul sopra indicato capitolo e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi; a tale onere si farà fronte con la maggiore quota del gettito dell'imposta delle persone fisiche spettante alla Regione ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Per gli anni successivi al 1984 la determinazione della spesa verrà fissata annualmente nella legge finanziaria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 aprile 1984

ROJCH

(2726)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1984, n. 22.

Interventi nel settore ecologia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 25 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Per l'attuazione e in conformità al disposto della legge 13 luglio 1966, n. 615, della legge 10 maggio 1976 n. 319, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive proroghe e modifiche, la Regione concede contributi in conto capitale a province, comunità montane, comuni, altri enti pubblici, consorzi fra gli enti predetti, imprese industriali, artigiane e agricole, singole o associate, e affida incarichi a professionisti privati singoli o associati, per effettuazione di studi e indagini, per operazioni di censimento ed elaborazione dati, per installazione di reti di dispositivi di controllo, per costruzione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, tossici e nocivi, attività tutte che, nel quadro generale della tutela dell'ambiente, sono considerate di interesse regionale.

Art. 2.

Studi, indagini e ricerche, censimento degli insediamenti produttivi e catasto dei rifiuti

Per il finanziamento di un programma organico di completamento e di integrazione degli studi, ricerche e rilevamenti già intrapresi, sulla base della classificazione funzionale di tutti gli elementi conoscitivi raccolti ai fini della tutela dagli inquinamenti dell'aria, dell'acqua e del suolo, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a enti pubblici nonché ad affidare indagini e ricerche a società a prevalente partecipazione pubblica, a istituti universitari e a professionisti privati per un importo complessivo globale di L. 3.500.000.000.

Tale programma viene predisposto dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data della presente legge ed è in particolare finalizzato:

a) al completamento del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85, anche per stralci funzionali;

b) alla individuazione e classificazione delle aree di maggiore inquinamento cui riservare la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;

c) al finanziamento di campagne promozionali e pubblicazioni utili alla tutela dell'ambiente;

d) al completamento, l'aggiornamento e la gestione del censimento degli scarichi degli insediamenti produttivi;

e) alla formazione e gestione del catasto dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e artigianali ai fini di ottimizzare le operazioni di trattamento, di favorire quelle di recupero e di trasformazione necessaria per il riutilizzo, ove possibile ed economicamente conveniente, di ridurre accumuli e stoccaggi e comunque al fine di assicurare in ogni caso opportuno smaltimento a tutti i rifiuti prodotti;

f) al completamento di iniziative di ricerca anche a carattere sperimentale già avviate mediante precedenti programmi e particolarmente utili ai fini della tutela ambientale e del recupero o valorizzazione o sfruttamento di risorse riproducibili.

Art. 3.

Rete di controllo e costituzione del centro regionale di informatica ambientale

Gli ultimi due commi dell'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, nel testo modificato dall'art. 7 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la realizzazione del centro regionale di informatica ambientale, nei settori dell'aria, dell'acqua e del suolo e per l'installazione di una rete di dispositivi per il controllo quali-quantitativo delle componenti ambientali da tutelare, in collaborazione con le province e i comuni, la giunta regionale è autorizzata alla spesa di L. 500.000.000 previa redazione di piano per accertare l'idonea collocazione.

A tal fine si provvede con i fondi stanziati sul cap. 50210 del bilancio dell'esercizio finanziario 1984 ».

Art. 4.

Contributi per impianti di depurazione

Per la realizzazione di impianti di depurazione e di pretrattamento, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a utilizzare i fondi residui di cui alle leggi regionali 30 aprile 1981, n. 18, e 31 maggio 1982, n. 19, e alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ai fini della concessione di contributi in conto capitale a imprese industriali, artigiane e agricole, singole o associate, utilmente collocate in precedenti graduatorie, e/o non utilmente collocate in precedenti graduatorie, e/o richiedenti a seguito di riapertura dei termini.

Art. 5.

Discariche controllate e impianti di trattamento dei rifiuti

Per la realizzazione:

a) di discariche controllate per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e/o rifiuti speciali;

b) di impianti di trattamento dei rifiuti a tecnologia complessa, in particolare quelli volti al recupero energetico e/o di materiale, e/o alla produzione di fertilizzanti, e/o di combustibili, nel rispetto degli articoli 20, 27 e 28 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85;

c) di impianti per il trattamento di rifiuti tossici e nocivi e per la depurazione di acque contaminate dalle sostanze, di cui alla tabella allegata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata ad assegnare contributi in conto capitale fino all'ammontare complessivo di lire 31.000.000.000 nel triennio 1984-86, di cui L. 15.500.000.000 nel 1984.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono concessi a favore dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi; i contributi di cui alla lettera *c*) sono concessi a favore di enti pubblici locali e/o di imprese industriali o artigianali. I contributi sono concessi sulla base di una completa valutazione del rapporto costi/benefici e in conformità a un programma complessivo di allocazioni che consenta una prima distribuzione funzionale sul territorio delle discariche e degli impianti di cui sopra, in relazione alle situazioni di più rilevante emergenza, tenendo conto della pericolosità, tossicità e dei quantitativi di rifiuti attualmente prodotti.

L'entità dei contributi viene determinata per ogni singola realizzazione dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fissando anche, ove opportuno, tetti massimi di spesa correlati al numero degli interventi effettivamente realizzandi.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei contributi di cui ai precedenti commi.

Detto piano di riparto definisce:

a) l'individuazione degli enti e soggetti beneficiari;

b) la misura del contributo;

c) le modalità, i tempi di erogazione dei contributi, i casi e i termini di decadenza dai benefici regionali.

Ove alle realizzazioni concorrano finanziariamente altri enti oltre a quelli indicati in precedenza, il contributo regionale, fermi restando i limiti massimi di cui sopra, è cumulabile solo fino al raggiungimento del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Qualora la costruzione della discarica interessi aree di cave abbandonate o dismesse, essa è da intendersi sostitutiva degli interventi di ricomposizione ambientale e degli adempimenti previsti dagli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

I contributi previsti dall'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, sono cumulabili con quelli previsti dal primo comma, lettera *a*), del presente articolo fino a raggiungere un massimo del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricomposizione; detti contributi non possono venire erogati a favore di chi abbia indirettamente o direttamente beneficiato della gestione della cava.

Art. 6.

Riserve a favore della Regione

La concessione di cui ai precedenti articoli è subordinata all'impegno degli enti beneficiari di riservare il 20 per cento della capacità di trattamento per gli interventi che vengono indicati dalla giunta regionale, fermo restando il disposto dell'articolo 35 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85.

Art. 7.

Modalità per la concessione dei contributi

L'assegnazione dei contributi avviene secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale, fermo restando che in sede di prima applicazione la giunta regionale è autorizzata a determinare i termini per la presentazione delle domande, la formulazione delle graduatorie e la compilazione dei progetti.

Art. 8.

Norme generali

Qualora per la realizzazione dell'impianto di trattamento si rendano necessari lavori di escavazione, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, il provvedimento regionale di approvazione viene emesso sentito il dipartimento regionale per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono approvate le formule per la quantificazione dei contributi annui di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 5 marzo 1982, n. 62, e dell'art. 6, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Le somme derivanti dall'applicazione di dette formule non possono comunque superare il 10 per cento del costo effettivo di smaltimento, qualora si tratti di discariche, ovvero il 5 per cento per tutti gli altri tipi di impianti di smaltimento.

Nelle convenzioni per la realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti la giunta regionale può stabilire l'attribuzione al comune dove è situato l'impianto, di una indennità ragguagliata al volume del materiale trattato.

Agli oneri derivanti dai precedenti commi secondo e quarto la giunta regionale provvede con i fondi stanziati nel cap. 50201 del bilancio 1984.

Gli impianti di smaltimento sono realizzati su aree appositamente individuate nello strumento urbanistico generale o nell'ambito delle quantità minime di spazi per servizi nelle singole zone territoriali omogenee produttive.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di cui al precedente art. 5 da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a servizi pubblici, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei progetti di cui al precedente comma costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

La pubblicazione, qualora dovuta, viene effettuata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Le funzioni consultive sono esercitate dalla commissione tecnica regionale.

Per tali progetti non è richiesto il parere della commissione consiliare, previsto dal punto 4 dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

Nei casi previsti dal settimo comma l'approvazione del progetto costituisce approvazione di variante, ove richiesta.

La commissione di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85, è integrata con il presidente della provincia competente per territorio, o da un assessore delegato, con funzioni di vice presidente.

Al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85, è soppressa la parola «legislativo».

Art. 9.

Norma finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 34.500.000.000, di cui L. 19.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, lire 12.400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 e lire tre miliardicentomilioni a carico dell'esercizio finanziario 1986.

L'amministrazione regionale fa fronte alla spesa di cui al primo comma mediante il prelievo delle somme corrispondenti dal cap. 80230 «Fondo globale spese di investimento e di sviluppo» dei bilanci relativi agli esercizi finanziari sopraindicati, nel rispetto della specifica destinazione attribuita alla partita n. 14 - Interventi nel settore dell'ecologia, del fondo globale medesimo, che presentano una disponibilità complessiva nel triennio 1984-86 di L. 34.500.000.000 (L. 19.000.000.000 nel 1984, lire 12.400.000.000 nel 1985; L. 3.100.000.000 nel 1986).

La spesa autorizzata per complessive L. 34.500.000.000 è destinata a finanziare i singoli interventi di cui alla presente legge, mediante l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennale che si riferiscono agli interventi di cui:

all'art. 2, finanziamenti, studi, ricerche e rilevamenti, lire 3.500.000.000;

all'art. 5, realizzazione di discariche controllate e di impianti di trattamento dei rifiuti, L. 31.000.000.000 (L. 15.500.000.000 nel 1984, L. 12.400.000.000 nel 1985, L. 3.100.000.000 nel 1986).

Art. 10.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti modifiche:

(*Omissis*).

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 maggio 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1984, n. **23**.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 26, concernente: « Contributi integrativi per la ricostruzione di immobili da demolire in dipendenza dei lavori sul fiume Po previsti dall'art. 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 25 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 26, possono essere corrisposti anche per l'acquisto di unità immobiliari già esistenti nell'ambito territoriale del comune in cui sono ubicati gli immobili espropriati o da espropriare e i proprietari comunque dovranno mantenere, o stabilire la loro residenza nel comune medesimo, pena la decadenza del contributo, per un periodo non inferiore a quindici anni.

Art. 2.

La misura del contributo è determinata con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 26, con le procedure ivi stabilite, e il sindaco è delegato a erogare il 50 per cento del contributo all'atto della presentazione del preliminare di compravendita dell'immobile e il rimanente a presentazione dell'atto definitivo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 maggio 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1984, n. **24**.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60: « Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 25 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60: « Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina » viene così sostituito:

« La gestione del contributo annuale viene assicurata da un comitato così costituito:

due rappresentanti dell' "Union dei Ladins da Fodom";

due rappresentanti della "Union dei Ladins di Ampezzo";

due rappresentanti del consiglio comunale di Livinallongo di Col di Lana;

un rappresentante del consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo;

un rappresentante delle Regole d'Ampezzo designato dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso;

quattro rappresentanti della "Unione generale dei ladini bellunesi" garantendo una rappresentanza delle comunità interessate;

dal rappresentante della Associazione tra le unioni culturali dei ladini dolomitici della regione Veneto.

Il comitato rimane in carica per la durata di anni cinque ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 maggio 1984

BERNINI

(3101)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100842220)